

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

**ha assunto la seguente determinazione:**

**Determinazione n. 514 in data 02/05/2023**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT.B), DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI POCT PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI COAGULAZIONE ATTIVATO (ACT) CON ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LA DURATA DI 60 MESI OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI – INDIZIONE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – IMPORTO PRESUNTO 69.600,00 - CIG 97772401B1

Determinazione n. 514 in data 02/05/2023

**OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT.B), DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI POCT PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI COAGULAZIONE ATTIVATO (ACT) CON ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LA DURATA DI 60 MESI OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI – INDIZIONE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA – IMPORTO PRESUNTO 69.600,00 - CIG 97772401B1**

***IL RESPONSABILE***

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con deliberazione del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- con delibera del Direttore Generale n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il "Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario".

dall'istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue:

- con modulo di richiesta valutazione acquisti n. 818 del 14/05/2021, la S.C. Cardiologia ha richiesto l'acquisto di n. 2 apparecchiature per la misura del tempo di coagulazione attivata (ACT) "N. 1 per la sostituzione di apparecchiatura vetusta e di difficile riparazione e N.1 ad integrazione per l'uso contemporaneo", tenuto conto dell'utilizzo delle medesime per gli interventi di chirurgia vascolare;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 379 del 26/08/2022, sono stati approvati gli interventi di cui alla Tabella 2: "Conto Economico 2022 (Acquisizione in parte corrente)", fra cui la fornitura in noleggio delle apparecchiature in oggetto comprensiva di manutenzione, assistenza tecnica e acquisto di materiale di consumo per la durata complessiva di 8 anni;
- con nota protocollo 9481/23 del 22/03/2023 la S.S. scrivente ha avviato indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito aziendale ([www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it)) e sulla Piattaforma Sintel di A.R.I.A S.p.a., per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, della fornitura in noleggio (comprensiva di manutenzione e assistenza tecnica) di n. 2 sistemi analitici automatici POCT per la determinazione del tempo di coagulazione attivato (ACT) ed acquisto del materiale di consumo per la durata di 60 mesi oltre ad eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi;
- in esito alla citata indagine, alla scadenza del termine indicato, è pervenuta manifestazione di interesse da parte di n. tre operatori economici, i cui estremi sono conservati agli atti della presente Struttura.

---

## Determinazione n. 514 in data 02/05/2023

### PRESO ATTO che:

- l'art. 37 del D. Lgs 50/2016, al comma 1, prevede che le Stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000, mentre per gli acquisti di importo superiore a euro 40.000 le Stazioni Appaltanti devono essere in possesso di qualificazione, che, come da precisazioni ANAC, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'art. 33-ter del D.L. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221;
- ai sensi dell'articolo 38 D. Lgs 50/2016, l'A.S.L. BI é iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con il codice 0000191504, per cui, come da precisazioni ANAC, autorizzata a procedere per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore all'importo di cui al punto precedente;
- ai sensi dell'art. 1, comma 510 della legge 28/12/2015 n. 2018, alla data di adozione del presente provvedimento, i beni oggetto della fornitura di che trattasi non rientrano nelle categorie di beni di cui al DPCM del 24/12/2015;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e dell'art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135 – allo stato attuale non risultano attive convenzioni/accordi quadro aventi ad oggetto i beni/servizi da acquisire né presso la Società di Committenza Regionale Piemonte – S.C.R. S.p.a. né presso CONSIP S.p.A;
- le disposizioni previste dall'art. 1, c. 450 L. 296/2006 come modificato L. 30/12/2018 n. 145 art. 1, c. 130, impongono per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, c. 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

### DATO ATTO che:

- in collaborazione con la S.S. Ingegneria Clinica, sono stati predisposti gli atti di gara contenenti le caratteristiche tecniche minime del bene da acquisire, il criterio di selezione, le modalità di partecipazione e le condizioni contrattuali di seguito individuate:
  - procedura monolotto in quanto tecnicamente non divisibile (CIG 97772401B1)
  - durata: mesi 60 oltre ad eventuale rinnovo di ulteriori 36 mesi;
  - importo complessivo presunto e criterio di aggiudicazione:
    - o Lotto 1: € 69.600,00- minor prezzo;
- in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 approvato con Deliberazione n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con Deliberazione n. 498 del 22/11/2019 verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari ad € 696,00 ed il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà individuato e comunicato alla Direzione Amministrativa.

---

## Determinazione n. 514 in data 02/05/2023

### VISTI:

- l'art. 229 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023, secondo cui le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° Luglio 2023;
- l'art. 226 del D.Lgs. n.36/2023, il quale stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso;
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che individua il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- le Linee guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017, che dispongono in ordine alla nomina, al ruolo e ai compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
- il Regolamento aziendale di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31/05/2017;
- l'art. 32, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 58, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, che obbliga le stazioni appaltanti a ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice;
- l'art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs. n. 50/2016, che disciplina gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35;
- gli artt. 29, 73 e 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016, e del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2/12/2016 in materia di pubblicazione degli atti di gara.

### RITENUTO pertanto:

- di assumere, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, la presente determina a contrarre per l'affidamento della fornitura in noleggio (comprensiva di manutenzione e assistenza tecnica) di n. 2 sistemi analitici automatici POCT per la determinazione del tempo di coagulazione attivato (ACT) con acquisto del materiale di consumo per la durata di 60 mesi oltre ad eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi per un importo stimato di € 69.600,00, opzioni incluse;
- di indire conseguentemente procedura ex art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi mediante la piattaforma telematica SINTEL di Aria S.p.A. e, conseguentemente, approvare le condizioni contrattuali previste nella lettera di invito e relativi allegati, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Determinazione n. 514 in data 02/05/2023**

- di invitare alla presente procedura n.3 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse in risposta all'Avviso di indagine di mercato Prot. n. 9481 pubblicato in data 22/03/2023, sulla piattaforma telematica SINTEL di Aria S.p.A;
- di dare atto che l'importo presunto di gara e l'importo massimo stimato per la fornitura in oggetto sono riportati nella tabella che segue:

<b>Importo presunto noleggio comprensivo di manutenzione e assistenza tecnica (60 mesi)</b>	<b>Importo presunto per rinnovo (36 mesi)</b>	<b>Importo presunto per opzioni</b>	<b>Proroga tecnica (6 mesi)</b>	<b>Quinto d'obbligo</b>	<b>Valore massimo stimato presunto</b>
€ 43.500,00	€ 26.100,00	€ 6.960,00	€ 4.350,00	€ 8.700,00	<b>€ 89.610,00</b>

- di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito aziendale [www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it) – sezione “Bandi di gara”;
- di individuare la dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 relativamente al presente affidamento, la quale ha reso la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, agli atti della presente Struttura, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;
- di individuare la dott.ssa Elisa Rolando Perino, collaboratore amministrativo presso la S.S. Logistica e Acquisti, quale funzionario istruttore;
- di accantonare, ai sensi dell'Art. 113, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, la somma di € 696,00 (IVA esclusa), secondo quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di incentivazione” di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. approvato con delibera 498 del 22/11/2019.

Determinazione n. 514 in data 02/05/2023

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

**DETERMINA:**

- 1) di assumere, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, la presente determina a contrarre per l'affidamento della fornitura in noleggio (comprensiva di manutenzione e assistenza tecnica) di n. 2 sistemi analitici automatici POCT per la determinazione del tempo di coagulazione attivato (ACT) con acquisto del materiale di consumo per la durata di 60 mesi oltre ad eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi per un importo stimato di € 69.600,00, opzioni incluse;
- 2) di indire conseguentemente procedura ex art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi mediante la piattaforma telematica SINTEL di Aria S.p.A.;
- 3) di approvare le condizioni contrattuali previste nella lettera di invito e relativi allegati, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di invitare alla presente procedura n.3 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse in risposta all'Avviso di indagine di mercato Prot. n. 9481 pubblicato in data 22/03/2023 sulla piattaforma telematica SINTEL di Aria S.p.A.;
- 5) di dare atto che l'importo presunto di gara e l'importo massimo stimato per la fornitura in oggetto sono riportati nella tabella che segue:

Importo presunto noleggio comprensivo di manutenzione e assistenza tecnica (60 mesi)	Importo presunto per rinnovo (36 mesi)	Importo presunto per opzioni	Proroga tecnica (6 mesi)	Quinto d'obbligo	Valore massimo stimato presunto
€ 43.500,00	€ 26.100,00	€ 6.960,00	€ 4.350,00	€ 8.700,00	<b>€ 89.610,00</b>

---

Determinazione n. 514 in data 02/05/2023

- 6) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito aziendale [www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it) – sezione “Bandi di gara”;
- 7) di individuare la dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 relativamente al presente affidamento, la quale ha reso la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, agli atti della presente Struttura, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;
- 8) di individuare la dott.ssa Elisa Rolando Perino, collaboratore amministrativo presso la S.S. Logistica e Acquisti, quale funzionario istruttore;
- 9) di accantonare, ai sensi dell’Art. 113, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, la somma di € 696,00 (IVA esclusa), secondo quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di incentivazione” di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. approvato con delibera 498 del 22/11/2019
- 10) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali.

---

**DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI**

Determinazione n. 514 in data 02/05/2023

IL RESPONSABILE  
ROSSI LEILA



**Struttura Semplice Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-15153433 Fax. 015-15153516

[leila.rossi@aslbi.piemonte.it](mailto:leila.rossi@aslbi.piemonte.it)

Ponderano,  Prot. n.  LR/er	Spett.li Operatori economici interessati
---	---

**OGGETTO:** Richiesta di offerta tramite la Piattaforma Sintel di Aria S.p.a. per l'affidamento, ex art. 36, comma 2 lett.b), D.Lgs. 50/2016 della fornitura in noleggio di n. 2 sistemi analitici automatici POCT per la determinazione del tempo di coagulazione attivato (ACT) con acquisto del materiale di consumo per la durata di 60 mesi oltre ad eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi.- CIG 97772401B1- LOTTO UNICO

Come richiesto dalla S.C. Cardiologia, con modulo di richiesta valutazione acquisti n. 818 del 14/05/2021, questa Azienda deve provvedere alla fornitura, nella formula del noleggio, di n. 2 sistemi analitici automatici POCT per la determinazione del tempo di coagulazione attivato (ACT) con acquisto del relativo materiale di consumo per il periodo di 60 mesi oltre ad eventuale rinnovo di ulteriori 36 mesi.

Si chiede pertanto agli Operatori Economici individuati attraverso indagine di mercato Prot. n. 0009481 del 22/03/2023, di formulare la propria migliore offerta secondo le modalità meglio dettagliate negli articoli successivi e alle seguenti condizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 3 della deliberazione del 10.02.2007 (pubblicata sulla G.U. n° 12 del 16.01.2007) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture si comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 97772401B1.

**ART. 1 - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA**

Oggetto della presente procedura è la fornitura, nella formula del noleggio, di n. 2 sistemi analitici automatici POCT per la determinazione del tempo di coagulazione attivato (ACT) con acquisto del relativo materiale di consumo aventi le seguenti caratteristiche minime poste a pena di esclusione:

<b>Caratteristiche tecniche</b>
Sistema in grado di eseguire almeno i seguenti test "tempo di coagulazione attivato/ACT".
Apparecchiatura idonea all'utilizzo in Sala di Emodinamica e di Elettrofisiologia per la valutazione dello stato coagulativo intraoperatorio del paziente.
Sistema dotato di test di controllo di qualità ematico ed elettronico.
Sistema dotato di memorizzazione del test paziente e del controllo di qualità.
Sistema dotato di misurazione diretta del coagulo di fibrina.
Reattivi e cartucce con stabilità di 24 ore per le cartucce aperte.

La fornitura è comprensiva dei seguenti servizi connessi:

- posa ed installazione delle apparecchiature, con smaltimento imballaggi a cura e spese del fornitore;
- manutenzione ed assistenza full risk per tutta la durata contrattuale.

La quantità offerta del materiale di consumo dovrà consentire di effettuare circa n. 700 esami annui (che prevedono circa 1,5 test per ciascun caso) e quindi n. 1050 determinazioni/anno.

Le quantità previste di materiale di consumo per i test si riferiscono al fabbisogno stimato, da considerarsi quindi presunte e non vincolanti per l'Azienda, né in aumento, né in diminuzione.

L'importo totale della fornitura, per il periodo di 60 mesi è stimato in € 43.500,00 (Iva esclusa), oltre ad € 26.100,00 per ulteriori eventuali 36 mesi di rinnovo.

Gli oneri derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI (art. 26, co. 5, D.Lgs. 9/04/2008, n. 81) sono stimati pari ad € 200,00.

La durata del contratto é di 60 mesi oltre ad opzione di eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi.

## **ART. 2 - OPZIONI E RINNOVI**

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106) del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- comma 1, lett. a):

REVISIONE PREZZI: a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

- nei casi stabiliti dall'art.106 comma 1 lettera b), c), d), e) e comma 2.

- nei casi previsti dal comma 11 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

- nei casi previsti dal comma 12, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (=20%). In tal caso la Ditta aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale. In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto i prezzi saranno rinegoziati.

Qualora CONSIP S.p.A. o S.C.R. Piemonte S.p.A. stipulino, successivamente al perfezionamento del contratto in parola, convenzioni per forniture di pari oggetto a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, l'ASL BI avvierà una negoziazione con il soggetto appaltatore al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in allineamento alla convenzione medesima, ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7/08/2012, n. 135. Qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, l'ASL BI si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindi giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Dal momento che le quantità relative ai fabbisogni indicati nell'art. 1 sono puramente indicative, essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e all'utilizzo dei prodotti, qualora nel corso del periodo contrattuale, si dovesse rendere necessario un aumento di materiale di consumo non preventivato ma comunque necessario, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere nei limiti del 10% del valore iniziale del contratto (60 mesi + 36 mesi).

### **ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a rispondere alla RDO gli Operatori economici iscritti e registrati sulla Piattaforma Sintel di A.R.I.A S.p.a alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, che sono in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel seguito:

- non ricadono in uno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- possiedono i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016.

La presenza delle suddette condizioni deve essere attestata dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente (nel caso di procuratori muniti di potere di rappresentanza dovrà essere allegata copia conforme dell'originale della relativa procura) presentando una dichiarazione (Allegato\_1\_Dichiarazione D.P.R. 445/00), sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura (da allegare in copia) attestante l'assenza di cause di esclusione previste all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00).

La verifica del possesso dei requisiti comprovabili mediante i documenti indicati agli artt. 5 e 6 della delibera ANAC 464 del 27 luglio 2022, avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della

medesima delibera, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economicofvoe>) secondo le istruzioni contenute.

Si rammenta che per la registrazione è necessario essere in possesso di regolare P.E.C. (Posta elettronica certificata). È parimenti necessario il possesso di regolare firma digitale, per sottoscrivere documenti da inserire a sistema a carico del concorrente.

Il concorrente, effettuata la suddetta registrazione al servizio FVOE e individuata la presente procedura di gara con riferimento al relativo CIG, ottiene dal sistema un documento denominato "PASSOE".

Tale documento (attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio FVOE), dovrà essere inserito nella Busta A - Documentazione Amministrativa.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni nelle funzionalità del sistema FVOE, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali. Allo stesso modo si procederà per documenti, al momento, non inseribili nel sistema FVOE.

#### **ART. 4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 D.LGS. 50/2016)**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata, a pena di esclusione, agli operatori economici in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di seguito individuati ai sensi degli artt. 83 e 87 D.Lgs. 50/2016:

a) certificato CE/Dichiarazione di conformità CE secondo la direttiva CE 98/79 e ss.mm. o al regolamento 8UE) 2017/746 dell'intero sistema offerto (se non disponibile su NSIS).

Ai sensi degli artt. 86 e 87 D.Lgs. 50/2016, il possesso di detti requisiti dovrà essere attestato mediante copia della certificazione sopra indicata oppure mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00.

Le condizioni di cui sopra sono richieste al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione dell'interesse pubblico all'erogazione di una fornitura di qualità adeguata alle esigenze clinico sanitarie.

#### **ART. 5 RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

Gli operatori economici concorrenti potranno richiedere chiarimenti in merito alla presente procedura esclusivamente tramite la funzionalità di Sintel denominata "Comunicazioni Procedura" entro le ore 18.00 del giorno\_\_\_\_\_.

La Stazione Appaltante renderà disponibili sulla medesima piattaforma le risposte ai chiarimenti richiesti in tempo utile per la presentazione dell'offerta e pubblicate in forma anonima attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della presente procedura.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Verranno considerate valide unicamente le richieste di chiarimenti ricevute tramite il canale presente su SINTEL "Comunicazioni della procedura". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### **ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà essere presentata sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.a. **entro e non oltre le ore.**

Entro i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico dovrà presentare, in lingua italiana, la documentazione di cui ai paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016, l'operatore Economico potrà essere invitato dalla Stazione Appaltante, per mezzo della Sezione "Comunicazioni" oppure a mezzo PEC, a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate. In tal caso l'Operatore Economico dovrà produrre quanto richiesto entro 10 giorni consecutivi solari dalla ricezione della richiesta.

L'Offerta **presentata sulla piattaforma MEPA** dovrà comprendere:

**A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** composta da:

- 1) "Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000"** allegato alla presente (Allegato\_ Dichiarazione D.P.R. 445/00), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata), completo di documento di identità;
- 2) Copia della presente lettera** firmata per accettazione dal legale rappresentante della ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata);
- 3) Patto d'integrità**, debitamente compilato e firmato per accettazione dal Rappresentante Legale della Ditta (Allegato\_2\_Patto\_Integrità);
- 4) Dichiarazione anti pantouflage** debitamente compilata e firmata per accettazione dal Rappresentante Legale della Ditta (Allegato\_Dichiarazione\_antipantouflage);
- 5) PASSOE** rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio FVOE (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economicofvoe>), secondo le istruzioni contenute. Il PASSOE deve essere firmato dal concorrente.
- 6) Allegato\_DUVRI 946**, firmato dal legale rappresentante della ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata);



- 7) **Condizioni generali d'appalto** (Allegato\_1 al Duvri);
- 8) **Dichiarazioni di possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 26 D.Lgs.81/2008** (Allegato\_2 al Duvri).
- B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”** composta da:
- 1) **Scheda tecnica con immagini e brochure** dei prodotti offerti, redatta in lingua italiana completa di tutte le caratteristiche tecniche aggiornate;
  - 2) **Manuale** d'uso in lingua italiana ed in formato digitale (se non disponibile su NSIS) del prodotto offerto;
  - 3) **“Dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti minimi”**, resa a norma del DPR 445/2000 (Allegato\_ Dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti minimi);
  - 4) **“Relazione su corrispondenza ai requisiti minimi richiesti”**, resa a norma del DPR 445/2000;
  - 5) **Relazione dettagliata** sulle modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica, resa a norma del DPR 445/2000;
  - 6) **Offerta tecnica dettagliata senza prezzi** riferita a tutti i componenti offerti, secondo il modello allegato (Allegato\_Offerta\_tecnica);
  - 7) **“Dichiarazione reperibilità parti di ricambio”** per almeno 10 anni dalla data di stipula del contratto, resa a norma del DPR 445/2000;
  - 8) **Istruzioni relative alla pulizia, sanificazione e sterilizzazione** dei materiali diversi dal monouso;
  - 9) **Certificato CE/Dichiarazione di conformità CE** secondo la direttiva CE 98/79 e ss.mm. o al regolamento 8UE) 2017/746 dell'intero sistema offerto (se non disponibile su NSIS).
- C) “OFFERTA ECONOMICA”** firmata dal Legale Rappresentante della ditta o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato\_Schema Offerta economica.xls. indicante i seguenti elementi:
- 1) Codice Identificativo Gara;
  - 2) Importo complessivo fornitura per la durata di 60 mesi;
  - 3) aliquota Iva applicabile;
  - 4) validità dell'offerta (minimo 180 giorni);

- 5) ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione del contratto;
- 6) sconto percentuale unico applicabile sul listino vigente (non compreso in offerta) di accessori, di parti soggette a manutenzione, nonché dell'intera gamma di prodotti assimilabili e materiale di consumo necessario all'utilizzo delle apparecchiature offerte (da allegare in formato elettronico), per eventuali ulteriori acquisti di materiale analogo non previsto, la cui acquisizione si dovesse rendere necessaria nel corso per periodo contrattuale.

I prezzi proposti, si intendono comprensivi di ogni spesa ed onere (trasporto, imballo, confezione, ecc) IVA ESCLUSA, per merce consegnata franco magazzino all'indirizzo indicato dalla ASL BI.

#### **D) Congruità prezzi**

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lg.vo 50/2016, al fine di verificare la congruità dei prezzi il fornitore dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, i migliori prezzi praticati negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio piemontese e/o sul territorio nazionale, relativamente alla fornitura in oggetto di cui è risultato affidatario (allegando il dettaglio delle voci di prezzo).

L'A.S.L. non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi titolo o ragione, per l'offerta presentata.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere diretto, indiretto, spese generali ed utile d'impresa, esclusione dell'IVA che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di legge.

Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione della fornitura è riservata all'amministrazione e, pertanto, il presente invito non impegna la stessa.

L'operatore economico rimane giuridicamente vincolato a quanto offerto dal momento della presentazione dell'offerta mentre la stazione appaltante dal momento dell'avvenuta esecutività dei provvedimenti di aggiudicazione.

La presente procedura negoziata non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti dell'operatore economico, costituendo la medesima le condizioni particolari del contratto di fornitura, che si perfezionerà con l'invio telematico attraverso la Piattaforma NSO del primo ordinativo di fornitura.

La presente procedura non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente.

#### **E) “Patto di integrità”**

Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione del contratto in parola in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro l'ASL BI ha redatto un Patto di Integrità (Allegato) che dovrà essere restituito, compilato e sottoscritto, per accettazione dalla Ditta concorrente.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione, assunti con la firma del Patto di Integrità, comunque accertato dall'ASL BI, potrà comportare, come meglio specificato nel Patto medesimo,

l'esclusione della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara e l'incameramento della cauzione provvisoria, se prevista.

#### **F) "Anti pantouflage"**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'Operatore Economico dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

#### **ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La presente gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, calcolato sulla base dell'importo complessivo di fornitura per la durata contrattuale di 60 mesi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica della corrispondenza di quanto offerto alle caratteristiche minime indicate all'art. 1.

Se le offerte presentano il medesimo prezzo, la Stazione Appaltante procederà a richiedere agli operatori economici concorrenti una miglioria economica mediante presentazione di offerte segrete; sarà dichiarato aggiudicatario l'operatore economico che risulterà miglior offerente. Qualora gli operatori economici interessati non intendano apportare alcun miglioramento alla propria offerta economica, ovvero lo riconoscano di pari misura, la fornitura verrà aggiudicata mediante sorteggio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare la congruità delle offerte presentate in sede di gara ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016. Qualora un'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante richiederà per iscritto all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'offerta proposta, le quali dovranno essere fornite entro 15 gg. lavorativi.

La Stazione Appaltante si riserva l'applicazione dell'art.95 comma 12, D.L.gs. 50/2016 e pertanto potrà a suo insindacabile giudizio non procedere ad aggiudicazione alcuna, qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e/o conveniente sotto l'aspetto economico.

#### **ART. 8 MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

In considerazione del fatto che la Piattaforma SINTEL garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica avverrà in sedute riservate.



La piattaforma SINTEL, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

In data \_\_\_\_\_ alle ore 10.00, con modalità previste dalla piattaforma SINTEL per le procedure telematiche, si procederà all'apertura della "Busta" contenente la documentazione amministrativa e alla conseguente verifica della corrispondenza a quanto richiesto ai fini dell'approvazione.

Il RUP con il supporto dei collaboratori/delegati ad operare sulla piattaforma, procederà, in una o più sedute riservate, allo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) alla presa d'atto delle offerte presentate sulla piattaforma SINTEL;
- 2) alla verifica della validità della firma digitale apposta;
- 3) all'apertura delle buste telematiche "A" e "B" contenenti la Documentazione Amministrativa e la documentazione tecnica;
- 4) al download della documentazione presentata da ciascun Concorrente;
- 5) al controllo relativo alla completezza della documentazione amministrativa presentata e alla conformità della stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- 6) all'attivazione, se del caso, della procedura di soccorso istruttorio.

All'esito delle suddette operazioni, il RUP assume la decisione che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, si fa presente che l'accesso ai documenti contenuti nella busta telematica amministrativa avverrà tramite collegamento alla piattaforma SINTEL e sarà consentito solo al RUP e suoi delegati.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La valutazione di rispondenza del servizio offerto rispetto alle specifiche tecniche riportate nella presente lettera di invito, o a quelle ritenute ad esse equivalenti, verrà effettuata da parte di uno o più tecnici competenti, individuati dall'ASL BI, che procederanno alla formulazione del relativo giudizio di idoneità ed, al termine delle operazioni, alla comunicazione al RUP degli operatori che hanno superato/non hanno superato tale verifica.

Qualora, in esito alle operazioni sopra citate, ricorrano le ipotesi di esclusione, il RUP procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice e, conseguentemente, non si procederà alla apertura dell'offerta economica degli operatori per i quali è stato dichiarato un giudizio di idoneità negativo.

Le offerte economiche, ivi incluso il Documento d'Offerta, resteranno chiuse a Sistema ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Stazione Appaltante né dagli altri concorrenti, né da terzi.

In seguito all'approvazione dei documenti presentati si procederà con l'apertura dell'offerta economica.

Ai fini della valutazione economica verrà presa in considerazione la voce “Importo complessivo offerto di aggiudicazione fornitura” dell'offerta economica, al netto di IVA.

In caso di discordanza tra i valori inseriti nel campo “Offerta economica” della Piattaforma Sintel e quelli indicati nell'Allegato\_Offerta economica, si terrà conto di quest'ultimo.

Delle sopra citate operazioni sarà redatto verbale che, unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, verrà trasmesso all'organo competente della Stazione appaltante per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, tecnicamente idonea, purché ritenuta conveniente (art. 95 D.Lgs. 50/2016).

Il provvedimento di aggiudicazione ha effetto giuridico immediato nei confronti della ditta aggiudicataria.

Ai sensi di legge, il contratto non è tacitamente rinnovabile e pertanto si intende disdetto alla naturale scadenza, salvo quanto previsto dall'art. 1 del presente capitolato.

#### **ART. 9 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante procederà all'affidamento del servizio mediante determinazione dirigenziale e, ai sensi dell'Art. 76 D.Lgs. 50/2016, comunicando per iscritto l'aggiudicazione al concorrente risultato primo nella graduatoria, all'operatore economico che segue nella graduatoria e comunque a tutti i concorrenti.

L'aggiudicazione del servizio sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta da parte dell'ASL BI e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'esito positivo delle verifiche è condizione essenziale per la stipula del contratto e l'avvio del servizio.

Ai sensi dell'Art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 gg. per la stipula del contratto.

In caso di presentazione e di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito alle cause di esclusione, previste dall'Art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, verrà disposta la decadenza dall'affidamento. Contestualmente si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'Art. 80, comma 12 del medesimo decreto.

Il contratto si intenderà stipulato, alle condizioni specificate nella lettera d'invito, con l'invio del primo ordinativo di fornitura.

#### **ART. 10 GARANZIA DI ESECUZIONE (CAUZIONE DEFINITIVA)**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, a favore dell'A.S.L. BI, una cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La riduzione dell'importo della garanzia è regolata dall'art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione appaltante.

A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia definitiva potrà essere progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'60% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 40% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca dell'aggiudicazione.

#### **ART. 11 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicatario dovrà effettuare la consegna ed installazione dell'apparecchiatura e del materiale di consumo (dotazione iniziale per sei mesi), possibilmente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, previ accordi con la S.S. Ingegneria Clinica, nella persona dell'Ing. Alberto Petti (015/151527736).

L'aggiudicatario dovrà effettuare le consegne oggetto di fornitura, franco Magazzino Economale dell'ASL BI in Via dei Ponderanesi, 2 - 13875 Ponderano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La consegna frazionata della merce, a seguito dell'emissione di regolare ordine da parte dell'ASL BI, durante tutto il periodo contrattuale, deve avvenire entro un tempo massimo di 7 giorni lavorativi; in caso di ritardo, dovranno essere immediatamente assicurate, senza aggravio economico, soluzioni alternative, da concordare con la Struttura interessata, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività.

Eventuali richieste di consegna urgente dovranno essere evase entro 24 ore lavorative dall'ordine. Qualora ciò non sia possibile, l'aggiudicatario provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente, il quale potrà concordare la consegna parziale in attesa di ricevere la merce restante.

I documenti di trasporto dovranno indicare:

- luogo di consegna della merce,
- data e numero di ordine,
- numero del Lotto di produzione dei singoli prodotti e data di scadenza.

L'Operatore Economico deve garantire che vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei materiali anche durante la fase di trasporto e, qualora le confezioni appaiano danneggiate compromettendo la qualità della merce contenuta, provvedere alla loro sostituzione su richiesta della Struttura ordinante.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere al momento della consegna il 100% della loro validità.

#### **ART. 12 - COLLAUDO**

Il collaudo dell'apparecchiatura installata dovrà essere eseguito in contraddittorio con il personale dell'ASL BI, ed in particolare S.S. Ingegneria Clinica, Servizio di Prevenzione e Protezione e S.C. Cardiologia, entro 15 gg. solari consecutivi decorrenti dalla data dell'installazione.

Il collaudo, quale verifica di funzionalità e di conformità dell'apparecchiatura, è inteso a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche della fornitura con la documentazione tecnica, oltre che con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta.

Gli oneri per l'esecuzione del collaudo tecnico sono a carico dell'aggiudicatario.

In particolare all'atto del collaudo dovrà essere garantita, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi:

- la presenza e l'assistenza tecnica di un referente tecnico della Ditta aggiudicataria/produttrice;
- l'impiego degli strumenti di misura necessari al collaudo,
- l'effettuazione di verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali in loco dell'apparecchiatura secondo norme CEI vigenti;
- la redazione del foglio di collaudo da parte della Ditta aggiudicataria/produttrice (documento che dovrà essere controfirmato dall'ASL BI),
- la consegna della seguente documentazione, in lingua italiana, su supporto cartaceo e digitale:
  - o manuali d'uso e di manutenzione,
  - o ogni altra documentazione tecnica originale,
  - o copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti delle apparecchiature offerte.

In presenza di esito favorevole del collaudo, la fornitura verrà considerata a tutti gli effetti idonea ed operativa e verrà rilasciato apposito verbale a conferma dell'avvenuto e definitivo collaudo, la cui data è da considerarsi "data di accettazione della fornitura".

Il verbale di collaudo certificherà che la fornitura potrà essere utilizzata in piena sicurezza dimostrandone la corretta installazione e la conformità a quanto offerto, pertanto il noleggio si intenderà avviato da tale data.

Il verbale di collaudo avrà anche valore di certificato di verifica della conformità della fornitura ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Se, in seguito a collaudo, la fornitura e installazione non risultassero idonee, le operazioni di collaudo dovranno essere ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'aggiudicatario (es. riparazioni, rimontaggi, sostituzioni di componenti, sostituzione materiali di consumo).

### **ART. 13 CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO**

Un primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna dall'ASL BI.

Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato dalla Struttura interessata all'atto della consegna da parte del Magazzino Economico. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso la Struttura interessata e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Operatore Economico.

Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'ASL BI, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo del materiale consegnato.

I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario, mentre il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione entro due giorni lavorativi con materiale idoneo.

L'accettazione della merce non solleva l'aggiudicatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dall'aggiudicatario. Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l'aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.

L'ASL BI non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

### **ART. 14 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE**

#### **Art. 14.1 Servizi connessi**

I servizi descritti nel presente paragrafo, necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura. Detti servizi sono pertanto prestati dal



fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo di ciascun prodotto offerto in sede di gara.

Si intendono per servizi connessi:

consegna;  
posa ed installazione;  
assistenza tecnica e manutenzione full risk;  
controlli e verifiche,  
formazione del personale.

Il dettaglio di tali servizi è contenuto negli articoli seguenti.

#### **14.2 Consegna, posa ed installazione**

Entro 15 gg. solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine l'aggiudicatario dovrà consegnare l'apparecchiatura ordinata e installarla (quindi renderla funzionante) secondo le indicazioni della Stazione Appaltante, usando l'ordinaria diligenza e seguendo le regole della buona tecnica, presso l'Ospedale "Degli Infermi", sito in Ponderano (BI), via Dei Ponderanesi n. 2. Maggiori informazioni sul luogo specifico di consegna verranno fornite tramite mail dall'indirizzo [alberto.petti@aslbi.piemonte.it](mailto:alberto.petti@aslbi.piemonte.it) e [ingegneria.clinica@slbi.piemonte.it](mailto:ingegneria.clinica@slbi.piemonte.it).

La consegna dovrà avvenire previo accordo telefonico al numero 01515155116 e/o 01515153554 e avviso tramite mail ai seguenti indirizzi:

- [alberto.petti@aslbi.piemonte.it](mailto:alberto.petti@aslbi.piemonte.it)
- [ingegneria.clinica@slbi.piemonte.it](mailto:ingegneria.clinica@slbi.piemonte.it)
- [elisa.rolando@aslbi.piemonte.it](mailto:elisa.rolando@aslbi.piemonte.it)

Le apparecchiature in questione dovranno essere installate presso i locali indicati, nella disposizione ottimale all'utilizzo e verificata durante la prova clinica.

L'installazione dovrà prevedere eventuali minimi interventi impiantistici, di cui la ditta concorrente dovrà tenere conto in sede di formulazione dell'offerta, quali il passaggio di cavi di alimentazione.

La consegna del materiale di consumo, per l'intera durata contrattuale, dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni lavorativi (3 giorni lavorativi in caso di urgenza) dal ricevimento dell'ordine, fatta eccezione per quella relativa alla prima dotazione che dovrà invece essere contestuale a quella dell'apparecchiatura.

Le consegne dovranno essere effettuate franco di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) presso l'Ospedale "Degli Infermi", sito in Ponderano (BI), via Dei Ponderanesi n. 2.

La merce, al momento della consegna, deve avere una validità pari almeno ai due terzi della validità complessiva del prodotto e comunque non inferiore a 6 mesi ed essere regolarmente accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa di settore.

#### **14.3 Assistenza tecnica**

L'assistenza tecnica dovrà essere assicurata nella formula full risk, senza nulla escluso, compresa nella quota di noleggìo. Essa dovrà includere, oltre ai pezzi di ricambio e a tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (ad es. filtri, kit di sostituzione periodica, ecc.), gli interventi di manutenzione correttiva su chiamata in numero illimitato e preventiva (chiamata, trasferta, manodopera, ecc.), da eseguire con frequenza pari almeno a quella prevista dal fabbricante, le verifiche di sicurezza, i controlli funzionali, i controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, comprendendo quindi anche le eventuali attività che necessitano di spostamento di persone e materiali.

L'operatore economico dovrà indicare dettagliatamente, nell'ambito dell'offerta tecnica, le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica, ed in particolare:

- Il tempo di intervento garantito (intervallo di tempo che intercorre fra il momento in cui il guasto è stato individuato ed il momento nel quale si inizia l'intervento di manutenzione) on-site e da remoto;
- Il massimo numero di giornate di fermo macchina previste annualmente;
- Il piano di manutenzione programmata, con il numero annuo di visite di manutenzione preventiva;
- La sede del centro di assistenza, con relativi recapiti.

Tutte le richieste di intervento perverranno al Fornitore da parte della S.S. Ingegneria Clinica, al quale dovranno essere trasmessi i documenti relativi alle manutenzioni effettuate (sia correttive che programmate) per il tracciamento delle attività e il relativo controllo del rispetto delle condizioni contrattuali.

Il fornitore, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà inoltre trasmettere la programmazione, relativa al primo anno di fornitura, delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc.) alla S.S. Ingegneria Clinica (ed in particolare agli indirizzi [alberto.petti@aslbi.piemonte.it](mailto:alberto.petti@aslbi.piemonte.it), [ingegneria.clinica@aslbi.piemonte.it](mailto:ingegneria.clinica@aslbi.piemonte.it), [aslbiella@adiramefspa.com](mailto:aslbiella@adiramefspa.com)), la quale fornirà, previa accettazione, tale programmazione alla Struttura utilizzatrice, al fine di consentire alla stessa di programmare l'attività coerentemente con il piano degli interventi di manutenzione programmati o di risolvere eventuali conflitti di date.

La programmazione di cui al punto precedente dopo regolare accettazione da parte della S.S. Ingegneria Clinica, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Con periodicità pari a 12 mesi dalla data di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà trasmettere la programmazione, relativa all'anno successivo di fornitura, delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc.) secondo le medesime modalità.

#### **14.4 Manutenzione correttiva**

“La manutenzione correttiva è eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta” (Norma UNI 9910). Essa comporta quindi la rilevazione del guasto, l'individuazione delle cause che lo hanno determinato, la rimozione delle suddette cause, la riparazione o sostituzione delle parti danneggiate e la rimessa in

servizio dell'apparecchiatura con verifica dell'integrità e delle prestazioni della stessa ed esecuzione di verifica finale della funzionalità e della sicurezza dell'apparecchiatura.

Sarà obbligo della ditta aggiudicataria redigere, firmare ed inviare in formato digitale (formato .pdf), per ogni intervento diagnostico/risolutivo, un Rapporto di lavoro nel quale siano indicati:

- numero di intervento (ticket) del fornitore;
- numero identificativo di chiamata generato dall'Amministrazione (ASL BI);
- codice identificativo apparecchiatura (numero di sistema, numero di inventario ed eventuale serial number);
- descrizione apparecchiatura con marca e modello;
- tempistiche di attivazione della chiamata (data e ora);
- descrizione del malfunzionamento riscontrato;
- descrizione delle attività svolte per il ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura;
- esito dell'intervento;
- tempistiche di conclusione dell'intervento (data e ora).

Ciascun Rapporto di lavoro dovrà essere compilato e firmato dal tecnico dell'operatore economico aggiudicatario che avrà effettuato l'intervento e controfirmato, per accettazione, da persona referente dell'Amministrazione contraente a ciò specificamente deputata. Copia di tale Rapporto dovrà essere inviato alla S.S. Ingegneria Clinica via mail all'indirizzo [aslbiella@adiramefspa.com](mailto:aslbiella@adiramefspa.com).

#### **14.5 Tempo di intervento, tempo di risoluzione e tempo di fermo macchina, tempo di rimessa in servizio**

L'operatore economico aggiudicatario, a seguito della segnalazione di guasto, dovrà garantire un tempo massimo d'intervento in loco pari ad 8 (otto) ore lavorative o un tempo massimo di intervento da remoto pari a 4 ore lavorative. Per "tempo d'intervento" o "tempo di attivazione dell'intervento", secondo la norma UNI 10144, si intende "l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è individuato ed il momento nel quale inizia l'intervento di manutenzione". Il "momento in cui il guasto è individuato", nell'ambito della presente gara, coincide con la data e l'ora della chiamata dell'Amministrazione al Service Center del Fornitore per la segnalazione del guasto, tracciata dall'Amministrazione sulla propria piattaforma informatica. L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare i tempi d'intervento massimi sopra indicati o le eventuali migliori tempistiche presentate nell'offerta tecnica in sede di gara. Per il mancato rispetto dei tempi d'intervento verranno applicate le penali previste eventualmente all'art. 17. Tutte le attività inerenti gli interventi tecnici avvenuti a seguito della segnalazione dei guasti dovranno essere registrate sul sistema informativo del fornitore.

L'aggiudicatario della fornitura dovrà garantire un tempo di risoluzione del guasto non superiore a 24 ore lavorative dal ricevimento della chiamata di intervento incluso i casi dove sia necessario reperire i pezzi di ricambio, mettendo a disposizione un'apparecchiatura sostitutiva se è necessario un intervento con tempo di risoluzione superiore a 24 ore lavorative.

È ammesso un tempo di fermo macchina di massimo cumulativo di 20 giorni calendariali anche non continuativi all'interno di un (1) anno solare. Qualora l'aggiudicatario non effettui la riparazione o sostituzione richiesta nei tempi stabiliti nel presente capitolato, verranno addebitate le spese



sostenute dalla stazione appaltante nel caso in cui questa abbia fatto eseguire ad altri gli interventi necessari. Non entrano nel computo del fermo macchina:

- i fermi previsti per la manutenzione preventiva, ad eccezione di quelli dovuti al mancato rispetto del calendario fissato per tale attività senza il preavviso previsto;
- i lavori inerenti eventuali modifiche previste dalle Norme di sicurezza vigenti o future, o richieste dai competenti organi di controllo;
- gli interventi effettuati su parti escluse, anche se interrompono l'attività dell'apparecchiatura;
- la mancata messa a disposizione da parte dell'Azienda Sanitaria della macchina o della sua accessibilità per le attività manutentive;
- i fermi macchina derivanti da incuria, cause conseguenti ad una non corretta conduzione degli impianti (come le condizioni ambientali: condizionamento, umidità, le alimentazioni, etc.), i fenomeni naturali (fulmini, terremoti, etc...).

Lo sfioramento del tempo massimo di fermo macchina prevede l'applicazione delle penali previste eventualmente all'art. 17.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti via telefono, o via mail ordinaria mediante una "Richiesta di intervento", dall'Amministrazione al Fornitore.

Inoltre, il Fornitore, dovrà predisporre per ogni Apparecchiatura un Libro macchina nel quale dovranno essere rintracciabili almeno le seguenti informazioni e documentazioni:

- Indice dettagliato ed aggiornato della documentazione e delle informazioni contenute;
- Numero assegnato al contratto e documentazione contrattuale;
- Prove di collaudo;
- Manuali tecnici (d'uso e di servizio);
- Elenco dettagliato degli interventi di assistenza e manutenzione effettuati.

Dovrà anche essere reso disponibile il numero di telefono di un tecnico reperibile per almeno 8 ore nella fascia oraria tra le 8.00 e le 19.00 per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi. L'appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

#### **14.6 Verifiche di sicurezza elettrica**

Le apparecchiature oggetto del presente appalto devono essere soggette alle verifiche di sicurezza elettrica previste con frequenza pari ad almeno quanto previsto dal fabbricante e secondo le modalità previste dallo stesso. Le prestazioni di verifica di sicurezza dovranno essere eseguite da personale con specifica e documentata formazione nell'esecuzione delle relative misure e con l'impiego di adeguata strumentazione. È fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione del servizio di rendere noto all'Amministrazione contraente il calendario delle verifiche di sicurezza elettrica. Detto calendario dovrà essere rispettato con una tolleranza massima di 14 giorni naturali e consecutivi (sia in anticipo sia in ritardo). Nella valutazione della tolleranza occorre tenere in conto dei periodi nei quali l'apparecchiatura non è stata messa a disposizione del personale tecnico della ditta aggiudicataria dal Reparto utilizzatore. Le verifiche di sicurezza elettrica devono essere svolte nel

rispetto della checklist proposta ed allegata al calendario. L'eventuale necessità di variazione della data per cause addotte dal Fornitore dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 10 gg.

In caso contrario verrà applicata la penale previste eventualmente all'art. 17.

La variazione di data dipendente da esigenze organizzative delle Aziende Sanitarie, salvo emergenze o cause di forza maggiore, saranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore solari. Il Fornitore dovrà allegare al calendario la seguente documentazione:

- tempo di fermo di ogni apparecchiatura, qualora necessario, per l'esecuzione delle attività di verifica della sicurezza elettrica;
- dettaglio delle attività previste e comprese nella fase di verifica della sicurezza elettrica (checklist attività).

In particolare la checklist dovrà garantire almeno l'esecuzione delle seguenti attività:

- esame a vista sullo stato generale dell'apparecchiatura;
- verifica sicurezza meccanica (spigoli vivi, viti di serraggio mancanti, accesso a parti in movimento senza l'utilizzo di utensile, accesso a parti in tensione senza l'utilizzo di utensile);
- verifica di assenza di parti calde accessibili;
- verifica di assenza di parti in tensione accessibili;
- integrità di cavi, spine, connettori, passacavi, di connessione alla rete di alimentazione.

Il piano periodico di verifica della sicurezza elettrica deve essere effettuato con periodicità non superiore a 12 mesi. Oltre alle scadenze previste dal calendario di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza dovrà essere previsto, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, anche nei seguenti casi:

- a seguito di manutenzione correttiva, dove applicabile;
- a seguito di interventi di rimozione delle non conformità;
- a seguito di spostamento e rilocalizzazione delle apparecchiature;
- in occasione dei collaudi periodici effettuati/richiesti da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza;
- su richiesta motivata della S.S. Ingegneria Clinica.

L'operatore economico aggiudicatario deve tenere traccia informaticamente delle prove di sicurezza elettrica effettuate, attraverso dei Rapporti di lavoro riportanti le seguenti informazioni:

- codice identificativo apparecchiatura (serial number e il numero di inventario);
- descrizione apparecchiatura con marca e modello;
- classe e tipo di apparecchiatura ai sensi della sicurezza elettrica;
- tester utilizzato per la effettuazione della prova di sicurezza elettrica: marca, modello, numero di serie e data dell'ultima taratura;
- tecnico che ha effettuato la prova;
- valori numerici delle prove di sicurezza elettrica;
- eventuali provvedimenti che si suggeriscono per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento, altrimenti non risolvibili mediante manutenzione correttiva.

In particolare le prove elettriche devono garantire almeno le seguenti verifiche, ove applicabili:

- misura della resistenza del conduttore di protezione
- misura delle correnti dispersione:
  - a) corrente di dispersione nell'apparecchio;
  - b) corrente di dispersione nella parte applicata (se presente);

misura della resistenza di isolamento.

Al termine di ogni verifica di sicurezza dovrà essere posta sull'apparecchiatura elettromedicale apposita etichetta adesiva con scritta indelebile recante la dicitura "verifica di sicurezza elettrica eseguita il GG/MM/AAAA; prossima verifica il GG/MM/AAAA" dove il tecnico verificatore porrà la data di esecuzione della verifica di sicurezza e la data della prossima verifica prevista a scadenza, oltre all'identificazione univoca dell'apparecchiatura verificata (codice identificativo apparecchiatura - numero di sistema, numero di inventario ed eventuale serial number).

Limitatamente ai casi ove il livello di pericolosità riscontrato fosse classificato ad elevato rischio e non fosse risolvibile con un immediato intervento di manutenzione correttiva, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tempestiva comunicazione (il giorno stesso dell'avvenuto riscontro della pericolosità dell'apparecchiatura) al Responsabile dell'Amministrazione contraente a cui è delegata la valutazione e l'informazione delle strutture competenti interessate, nonché il rilascio dell'autorizzazione alla rimozione immediata dall'uso.

La mancata e tempestiva segnalazione di tale evento comporterà l'applicazione della penale previste eventualmente all'art. 17.

In tal caso il Fornitore dovrà apporre sull'apparecchiatura apposita etichetta che riporti la data di effettuazione della verifica ed una chiara indicazione della non utilizzabilità di detta apparecchiatura con la dicitura "Non Usare - apparecchiatura pericolosa". Notizia di tale provvedimento dovrà essere rintracciabile sul libro macchina informatico del fornitore. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione contraente, a segnalare, attraverso comunicazione scritta, tutti i casi in cui gli impianti elettrici utilizzati per collegamento di apparecchiature medicali delle strutture dell'Amministrazione presentino palesi situazioni di pericolo. Ogni costo relativo all'attività di verifica descritta nel presente articolo rientra nel canone previsto per l'appalto.

Per il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento del servizio, verranno applicate le penali eventualmente previste all'art. 17 del presente capitolato.

#### **14.8 Controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature**

L'individuazione dei protocolli e delle procedure tecniche da seguire per l'esecuzione dei controlli funzionali deve far riferimento, se disponibili, alla normativa CEI ed UNI.

Laddove non esistano riferimenti alle norme CEI ed UNI, il fornitore dovrà proporre all'Amministrazione contraente opportuni protocolli relativi ai controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature coerenti con quanto indicato nel manuale d'uso e manutenzione del produttore/fabbricante.

Il noleggiatore delle apparecchiature oggetto della presente fornitura, dovrà comprendere l'esecuzione, con cadenza almeno pari a quella stabilita dal fabbricante, - salvo diverse richieste dell'Amministrazione - di attività di controllo di qualità delle prestazioni tecniche e funzionali sulle apparecchiature elettromedicali di proprietà delle Aziende Sanitarie e oggetto della presente gara (in relazione alla frequenza minima, qualora esistano guide CEI particolari, chi effettua i controlli funzionali dovrà attenersi ad esse). Le prestazioni di controllo di qualità dovranno essere eseguite da personale dell'aggiudicatario con specifica e documentata formazione nell'esecuzione delle relative misure e con l'impiego di adeguata strumentazione. È fatto obbligo all'aggiudicatario, entro

60 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione del contratto, di rendere noto all'Amministrazione contraente il Calendario dei controlli funzionali. Detto calendario dovrà essere rispettato con una tolleranza massima di 14 giorni naturali e consecutivi (sia in anticipo sia in ritardo).

Nella valutazione della tolleranza occorre tenere in conto dei periodi nei quali l'apparecchiatura non è stata messa a disposizione del personale tecnico dell'aggiudicatario dal Reparto utilizzatore. L'eventuale necessità di variazione della data per cause addotte dal Fornitore dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 10 gg.

In caso contrario verrà applicata la penale eventualmente previste all'art. 17.

La variazione di data dipendente da esigenze organizzative della Stazione Appaltante, salvo emergenze e/o cause di forza maggiore, saranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore solari.

In particolare il Fornitore dovrà allegare al calendario la seguente documentazione:

- tempo di fermo di ogni apparecchiatura, qualora necessario, per l'esecuzione delle attività dei controlli funzionali;
- dettaglio delle attività previste e comprese nella fase dei controlli funzionali (checklist attività).

La pianificazione delle attività deve essere elaborata in relazione all'esecuzione delle manutenzioni preventive e alle verifiche di sicurezza elettrica in modo tale da ridurre i tempi di fermo macchina. L'aggiudicatario deve tenere traccia informaticamente dei controlli funzionali effettuati, attraverso dei Rapporti di lavoro riportanti le seguenti informazioni:

- codice identificativo apparecchiatura (numero di sistema, numero di inventario ed eventuale serial number);
- descrizione apparecchiatura con marca e modello;
- tester utilizzato per l'esecuzione del controllo funzionale: marca, modello, numero della serie e data dell'ultima taratura (se applicabile);
- tecnico che ha effettuato la prova;
- valori numerici dei controlli funzionali (se applicabile);
- eventuali provvedimenti che si suggeriscono per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento, altrimenti non risolvibili mediante manutenzione correttiva (se la prova funzionale ha rilevato difformità rispetto alle prestazioni di progetto).

Al termine di ogni controllo funzionale dovrà essere posta sull'apparecchiatura elettromedicale apposita etichetta adesiva con scritta indelebile recante la dicitura "Controllo funzionale eseguito il GG/MM/AAAA; prossimo controllo il GG/MM/AAAA" dove il tecnico verificatore porrà la data di esecuzione del controllo funzionale e la data del prossimo controllo funzionale, oltre all'identificazione univoca dell'apparecchiatura verificata (numero di sistema, numero di inventario ed eventuale serial number). Limitatamente ai casi ove il livello di pericolosità riscontrato fosse classificato ad elevato rischio e non fosse risolvibile con un immediato intervento di manutenzione correttiva, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tempestiva comunicazione al Responsabile dell'Amministrazione contraente a cui è delegata la valutazione e l'informazione delle strutture competenti interessate, nonché il rilascio dell'autorizzazione alla rimozione immediata dall'uso.

La mancata e tempestiva segnalazione di tale evento comporterà l'applicazione della penale eventualmente previste all'art. 17.

In tal caso la Ditta aggiudicataria dovrà apporre sull'apparecchiatura apposita etichetta che riporti la data di esecuzione del controllo ed una chiara indicazione della non utilizzabilità di detta apparecchiatura. Notizia di tale provvedimento dovrà essere rintracciabile informaticamente. Ogni costo relativo all'attività di controllo funzionale descritto nel presente articolo rientra nel canone previsto per l'appalto.

Per il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento degli interventi, verranno applicate le penali eventualmente previste all'art. 17 del presente capitolato.

### **14.9 Formazione del personale**

Ad avvenuta installazione dovrà essere previsto dall'aggiudicatario a titolo gratuito, presso le Strutture utilizzatrici, uno specifico corso di formazione per gli utilizzatori, dedicato alla conoscenza e all'uso delle apparecchiature (secondo modalità da concordarsi con il Direttore della Struttura e per un minimo di una settimana) e dovrà essere previsto un numero di giornate di configurazione e ottimizzazione del processo sufficienti a garantire un livello di prestazioni adeguate alle esigenze dei clinici.

Detto corso dovrà essere commisurato alla complessità del sistema e comprendere gli aspetti funzionali e quelli di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

### **ART. 15 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

In caso di disponibilità di tecnologie migliorative della fornitura di cui trattasi e di conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alla fornitura stessa nel corso della durata dell'affidamento, il fornitore si impegna ad informare la Stazione appaltante.

Il fornitore potrà formulare la proposta in merito a dette modifiche migliorative, che verrà valutata dal Reparto utilizzatore e dalla S.S. Ingegneria Clinica.

Resta inteso che, in riferimento al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte dell'ASL BI dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione **senza alcun aumento di prezzo** e alle condizioni medesime, precedentemente stabilite.

### **ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

La fatturazione avverrà sulla base degli ordinativi emessi dall'ASL BI. I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare "per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".



Per quanto concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto” di cui ai precedenti paragrafi, si prevede il termine massimo di 30 gg. dalla consegna della merce.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13.08.2010, N. 136; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato. Non è consentito la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’ASL BI ai sensi dell’art. 117 D.Lgs. 50/2016.

### **ART. 17 - PENALITA'**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’Amministrazione contraente o imputabili all’Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

1. in caso di documentata mancata risposta da parte del Service Center (art. 14) alla chiamata telefonica dell’Amministrazione, per ogni evento l’Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari a 1 per mille del valore del contratto;
2. in caso di ritardo nella trasmissione del calendario degli interventi di manutenzione preventiva di cui all’art.14, per ogni giorno di ritardo l’Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore del contratto;
3. l’Amministrazione verificherà semestralmente il rispetto dei tempi di intervento stabiliti all’art. 14 o presentati in sede di offerta dalla Ditta aggiudicataria per l’esecuzione del primo intervento diagnostico risolutivo.

Per ogni caso eccedente il tempo di intervento, l’Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari a:

- c) 0,3 per mille del valore del contratto per ogni ora lavorativa di ritardo fino a 8 ore;
- d) 1 per mille del valore del contratto dopo le 8 ore lavorative per ogni giorno di ritardo per intervento eseguito on site;
- e) 0,3 per mille del valore del contratto per ogni ora lavorativa di ritardo fino a 4 ore;
- f) 1 per mille del valore del contratto dopo le 4 ore lavorative per ogni giorno di ritardo per intervento eseguito da remoto.

Verranno applicate le penali di cui alle lettere a) e b) nel caso di modalità di intervento on site; verranno invece applicate le penali di cui alle lettere c) e d) nel caso in cui l’intervento avvenga da remoto.

4. In caso di mancata risoluzione del guasto entro il tempo massimo (art. 14) di 30 giorni lavorativi dall’eventuale installazione di un’apparecchiatura sostitutiva, per ogni giorno di

ritardo l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto;

5. L'Amministrazione verificherà con cadenza annuale il rispetto del tempo massimo di fermo macchina annuo previsto. Per ogni giorno di superamento del tempo massimo per ogni apparecchiatura, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore del contratto.
6. In caso di mancata fornitura tempestiva delle patch software e delle minor release del software di controllo e relativi firmware delle apparecchiature o di quei software strettamente interconnessi alle apparecchiature stesse, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore del contratto per ogni mancato evento.
7. In caso di ritardo nella trasmissione del calendario delle attività di verifiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali di cui all'art. 14, per ogni giorno di ritardo l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari allo 1 per mille del valore del canone annuale.
8. In caso di mancato rispetto del calendario della manutenzione preventiva, delle attività di verifiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali di cui all'art. 14 anche oltre la tolleranza eventualmente ammessa, per ogni giorno di ritardo l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari all'1 per mille del canone annuale delle apparecchiature di cui non si effettua la manutenzione nei tempi.
9. In caso di mancata comunicazione entro i termini della variazione delle date inserite nel Calendario per l'esecuzione della manutenzione preventiva (art. 14), delle verifiche di sicurezza elettrica (art. 14) e dei controlli funzionali (art. 14) derivante da cause addotte dal Fornitore, verrà applicata una penale pari all'0,3 per mille del canone annuale dell'apparecchiatura coinvolta per ogni giorno di mancata produttività non programmata dell'apparecchiatura.
10. In caso di mancata attuazione puntuale delle attività di manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali di cui all'art. 14, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore del canone annuale delle apparecchiature per le quali non vengono effettuate correttamente le attività per ogni giorno di ritardo fino all'esecuzione puntuale dell'attività stesse;
11. Nell'ambito delle attività di verifiche di manutenzione preventiva, sicurezza elettrica e controlli funzionali di cui all'art. 14, per ogni caso di mancata tempestiva segnalazione all'Amministrazione di un livello di pericolosità elevato relativo ad una apparecchiatura, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari all'1 per mille del canone annuale dell'apparecchiatura;
12. In caso di non conformità della merce consegnata, nel caso di reiterazione dell'inadempienza contrattuale, per ogni evento contestato l'Amministrazione potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore del contratto;
13. In caso di reiterazione di mancata consegna o ritardo nella consegna dei materiali, indicata negli ordinativi di fornitura, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore del contratto per ciascun evento.

Inoltre, l'Azienda, a tutela della qualità della fornitura/del servizio e della scrupolosa conformità della stessa alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

Descrizione	Misura
Vizi e difformità occulte emerse dopo il collaudo	Da modulare sul valore della singola difformità rapportata al valore del contratto
Ritardo non imputabile all'Azienda (ASL BI), a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi indicati per la consegna, l'installazione delle apparecchiature o il collaudo.	1‰ del valore contrattuale per ogni giorno solare di ritardo

L'ASL BI si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell'esecuzione del contratto e/o eventuali maggiori oneri derivanti dall'acquisto presso altri fornitori per ritardi nella consegna, verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti da eventuali crediti della Ditta.

#### **ART. 18 - CONTESTAZIONI**

L'ASL BI farà pervenire per iscritto all'aggiudicatario, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro 5 giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.

L'aggiudicatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato:

- circostanze e fatti ininfluenti sulla fornitura,
- situazioni influenti sulla fornitura, ma prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione per inadempimento.

#### **ART. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'ASL BI è contattabile all'indirizzo di posta elettronica [dpo@slalomsrl.it](mailto:dpo@slalomsrl.it).

#### **ART. 20 - CONTROVERSIE**

Le controversie insorte tra l'Amministrazione contraente e l'Impresa aggiudicataria sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. del Foro di Biella.



### **ART. 21 - NORME COMUNI**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile per le parti applicabili, dai RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.5.1924 n. 827 sulla contabilità generale dello Stato e loro successive modificazioni, nonché dalla normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile e dal Capitolato Generale in vigore presso questa A.S.L.

### **ART. 22- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

La Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi dell'art. 31 e 111 del D.Lgs 50/2016, é RUP della presente procedura.

Per eventuali informazioni la Ditta potrà rivolgersi al Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Elisa Rolando Perino, S.S. Logistica e Acquisti (tel. 015-15153459, e-mail [elisa.rolando@aslbi.piemonte.it](mailto:elisa.rolando@aslbi.piemonte.it))

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA S.S.

LOGISTICA E ACQUISTI

Dott.ssa Leila Rossi

## Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000

Alla A.S.L. BI  
S.S. Logistica e Acquisti  
Via dei Ponderanesi, 2  
13875 PONDERANO BI

### RDO- Richiesta di offerta telematica tramite Piattaforma Sintel di A.R.I.A.

**OGGETTO:** Richiesta di offerta tramite la Piattaforma Sintel di Aria S.p.a. per l'affidamento, ex art. 36, comma 2 lett.b), D.Lgs. 50/2016 della fornitura in noleggio di n. 2 sistemi analitici automatici POCT per la determinazione del tempo di coagulazione attivato (ACT) con acquisto del materiale di consumo per la durata di 60 mesi oltre ad eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi- CIG 97772401B1- LOTTO UNICO

Il sottoscritto nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
nato a (città) \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
cod. fiscale \_\_\_\_\_ cittadinanza (solo se straniera) \_\_\_\_\_  
in qualità di Titolare/legale rappresentante/procuratore  
dell'Impresa concorrente \_\_\_\_\_  
con sede legale in via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_ Cod. fiscale \_\_\_\_\_  
tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_  
indirizzo PEC, SDI COOP o Codice PEPPOL per la trasmissione degli ordini tramite NSO \_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,

### d i c h i a r a

1. **che la fornitura risulta possedere TUTTE le caratteristiche tecniche minime essenziali, per cui la mancanza anche di un solo requisito per ciascuna tipologia di bene da acquisire, comporterà l'esclusione dalla procedura;**
2. che la fornitura con posa del materiale oggetto della gara verrà eseguita a perfetta regola d'arte con materiali e metodi appropriati, finita e completa in tutte le parti, anche se non menzionate, affinché risulti perfettamente rispondente ai requisiti richiesti in gara;
3. che adotterà tutte le misure necessarie ai fini della sicurezza di cui alla D.Lgs. 81/2008;
4. che l'offerta è stata formulata autonomamente in capo ad un unico centro decisionale tenuto conto degli oneri dovuti per la sicurezza e che i prezzi offerti in gara sono sufficientemente remunerativi;
5. che l'offerta presentata ha validità minima di 180 gg. con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione dell'offerta;
6. di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti da Sintel;

7. di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale pubblicato sul sito web aziendale- Area dipendenti;
8. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di non avere procedimenti in corso;
9. di non trovarsi nella condizione di esclusione a contrarre con la pubblica Amministrazione di cui alla vigente normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e D.Lgs. 218/2012;
10. che è in regola con i pagamenti contributivi di legge previsti al fine del rilascio regolare del **DURC** e che la Ditta si impegna a fornire i relativi dati necessari;
11. di partecipare alla gara in qualità di singola impresa, consorzio o RTI secondo quanto previsto dal sistema Sintel di A.R.I.A. SpA;
12. di aver preso esatta visione di quanto prescritto nella presente RDO e suoi allegati e di accettare incondizionatamente quanto in essa indicato;
13. che ai fini della **tracciabilità finanziaria** di cui alla Legge 136/2010 si impegna a comunicare i dati necessari, **a pena di nullità del contratto**;
14. di rilasciare puntuale garanzia della fornitura e della posa di 12 mesi decorrenti dalla data del/i documento/i ufficiale/i che certifica/no il collaudo positivo;
15. che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici attualmente in carica sono:  
per ciascun nominativo indicare:  
cognome e nome  
nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
carica ricoperta : rappresentante/legale    direttore tecnico    socio

data \_\_\_\_\_

firmato \_\_\_\_\_

#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell'atto di procura in corso di validità. Si allega il seguente documento di identità in corso di validità

Allegato\_04\_Patto\_integrita

## Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all'offerta. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto ..... in qualità di .....  
della Società ..... con sede legale in .....  
Via..... codice fiscale/P.IVA .....  
partecipante alla gara per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori .....  
(Codice Identificativo Gara – C.I.G.: .....)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell’11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

### DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

#### *Articolo 1 Ambito di applicazione*

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.

Pagina 1 di 3

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

## Articolo 2

### *Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante*

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

## Articolo 3

### *Obblighi dell'ASL BI*

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopraccitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

*Articolo 4*

*Violazione del Patto di Integrità*

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE  
Per la ditta

-----

Per l'ASL BI

-----

**DICHIARAZIONE ANTI PANTOUFLAGE**  
**Art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'**  
**(Art. 46 e 47 DPR 445/2000)**  
**CIG**

Il/La sottoscritto/a, .....Nato/a a .....il .....

e residente in ..... (....) via .....in qualità di:

**Singolo Professionista**

**Legale Rappresentante della società/ditta** .....

con sede in legale in ..... CF/P. IVA .....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'ASL BI da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
- dichiara di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti l'ASL BI che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni i quali, tuttavia egli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
- dichiara di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti dell'ASL BI, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con quest'ultima e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

*L'Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e contestualmente informa che, la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, comunque accertato, comporterà:

- la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito;
- l'esclusione dalle procedure di affidamento;
- il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni;
- l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

**Firma**

**data** \_\_\_\_\_

Allegato: documento di identità del sottoscrittore





AZIENDA SANITARIA LOCALE BI  
Regione Piemonte  
Via dei Ponderanesi, 2 - 13875 PONDERANO (BI)

## **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORAZIONI IN APPALTO**

(D. Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)

Biella, 18/11/2020

Codice documento: 946

Denominazione appalto: **Fornitura e posa non complessa di apparecchiature  
eletromedicali nei locali dell'ASL BI**

Ditta/e appaltatrice/i:

### **1. INTRODUZIONE**

#### **1.1 Contenuto del documento**

Questo documento contiene la valutazione dei rischi per la lavorazione in appalto sopra denominata. Com'è noto, infatti, l'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per l'eliminazione dei rischi di interferenza. Tale documento, sarà allegato al contratto di appalto e andrà a far parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi. In nessun caso esso sostituisce gli adempimenti documentali (Piano di Sicurezza e Coordinamento) eventualmente previsti nel caso in cui le lavorazioni abbiano luogo nell'ambito di un cantiere temporaneo e mobile soggetto al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il documento si articola nei seguenti punti:

- Introduzione
- Soggetti dell'appalto
- Oggetto e descrizione dei lavori
- Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione.

Si precisa sin da ora che l'attivazione di lavorazioni non previste e l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

Il documento deve essere trasmesso a tutti i soggetti responsabili interessati, interni od esterni all'ASL BI, ai fini di una capillare diffusione delle informazioni contenute tra tutti i propri lavoratori coinvolti a vario titolo nell'appalto; l'appaltatore ha inoltre l'obbligo di trasmettere il documento ad ogni eventuale subappaltatore o altro soggetto a cui sono affidate parte delle attività nel rispetto della normativa vigente.

#### **1.2 Riferimenti normativi**

Il presente documento è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

#### **1.3 Criteri di valutazione**

L'affidamento di lavorazioni in appalto costituisce un noto elemento di criticità per la sicurezza e l'igiene del lavoro e richiede attenzioni particolari. Infatti, la presenza di un appaltatore che opera all'interno di ambienti su cui insiste il ciclo lavorativo della committenza, può determinare:

- l'esposizione dei lavoratori dell'appaltatore ai rischi ambientali e residui presenti nell'ambiente di lavoro del committente;
- l'esposizione dei lavoratori e delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro del committente ai rischi indotti



dalle lavorazioni dell'appaltatore.

I rischi così definiti sono normalmente chiamati 'rischi di interferenza' in quanto nascono solo nel momento in cui si avvia una attività affidata ad un soggetto esterno alla committenza (ditta appaltatrice o lavoratore autonomo).

Il processo di valutazione dei rischi descritto in questo documento mira pertanto ad individuare i rischi di interferenza e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o, in subordine, alla loro riduzione al minimo grado possibile.

Come espressamente previsto dalla norma, la valutazione non si estende ai rischi specifici propri dell'appaltatore a cui ovviamente restano in carico le obbligazioni previste dalle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei propri lavoratori.

La valutazione dei rischi è stata condotta attraverso i seguenti passaggi:

- sono state reperite informazioni sul tipo di lavorazioni dalla documentazione di appalto disponibile nonché dai servizi aziendali incaricati di istruire la pratica di appalto e di seguirne i lavori;
- congiuntamente con l'appaltatore si sono analizzati gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dei pericoli, dei rischi da essi derivanti e delle persone potenzialmente esposte;
- sono stati individuati i fattori di rischio di interferenza a partire dalle informazioni sopra riportate e si sono individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare per ogni singolo fattore di rischio.

## **2. SOGGETTI DELL'APPALTO**

Questa sezione del documento individua i soggetti coinvolti, per le aree di rispettiva competenza, nell'appalto oggetto del presente documento.

### **2.1 Ditte appaltatrici**

### **2.2 Servizi ASL BI incaricati di istruire l'appalto**

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di istruire la pratica oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Ingegneria Clinica

### **2.3 Servizi ASL BI incaricati di seguire i lavori**

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di seguire i lavori oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Ingegneria Clinica

### **2.4 Altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'appalto**

## **3. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI**

Questa sezione del documento analizza le attività oggetto dell'appalto ai fini di individuare i rischi di interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione.

### **3.1 Tipo e caratteristiche dell'intervento**

Il presente documento riguarda i casi di fornitura e installazione semplice di apparecchiature per le quali è prevista la posa all'interno dei locali di servizi/reparti dell'ASL BI.

Altre tipologie e caratteristiche di lavori al momento non prevedibili dovranno essere opportunamente segnalate in dettaglio per poter redigere eventuali integrazioni al presente documento.

### 3.2 Ambienti interessati dai lavori e dalle attività accessorie

Gli ambienti direttamente interessati dalle attività oggetto del presente appalto sono tutti i locali dei vari reparti o servizi dell'ASL BI.

E' previsto inoltre che gli operatori e le attrezzature/apparecchiature transitino lungo i percorsi esterni (cortili, parcheggi, ...) ed interni alla struttura (corridoi, scale, altre aree comuni) per raggiungere il punto dell'intervento. Non è prevista la necessità di spogliatoi per il personale incaricato, mentre potranno essere utilizzati i servizi igienici disponibili nell'area oggetto dell'intervento.

La Ditta appaltatrice, in caso di necessità di primo soccorso per i propri lavoratori, potrà rivolgersi direttamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale.

Per le comunicazioni interne/esterne la Ditta deve prevedere l' utilizzo di apparecchi cellulari di proprietà.

### 3.3 Ditte e lavoratori autonomi che partecipano ai lavori

E' previsto l'intervento di personale dipendente della ditta appaltatrice.

In caso di affidamento di subappalti o comunque di attività a soggetti terzi (a cui l'appaltatore dovrà trasmettere il presente documento ed ogni futura eventuale integrazione), si applica la normativa vigente in proposito e si richiamano qui le specifiche responsabilità dell'appaltatore in merito.

### 3.4 Pianificazione e durata temporale dell'intervento

Le attività oggetto del presente documento sono caratterizzate da una durata temporale limitata in quanto riguardano fasi di lavoro non complesse dal punto di vista tecnico operativo.

Eventuali modalità esecutive dei singoli interventi sono definite dagli accordi e dalle istruzioni operative evidenziate nei capitolati di appalto a cui si rimanda per eventuali dettagli.

### 3.5 Attrezzature utilizzate

Si prevede l'uso di automezzi dotati di pedane mobili per lo scarico delle apparecchiature, di carrelli elevatori e transpallet o semplici carrelli multipiano per il trasporto delle apparecchiature al sito di posa finale.

Possibile utilizzo di attrezzi manuali o elettrutensili e di apparecchiature informatiche digitali per la taratura delle apparecchiature elettromedicali fornite.

Non è previsto l'utilizzo da parte dell'appaltatore di attrezzature di lavoro di proprietà dell'ASL; eventuali deroghe, da considerarsi eccezionali, a tale previsione dovranno essere trattate in ottemperanza all'art. 72 del D.Lgs. 81/2008.

### 3.6 Prodotti chimici utilizzati

Non si prevede l'uso di prodotti chimici particolari per questa tipologia di lavori.

In caso di utilizzo di prodotti o sostanze chimiche pericolose l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla committenza, fornendo immediatamente e comunque sempre prima dell'utilizzo di tali prodotti, tutte le schede di sicurezza previste dalla legge vigente, per la relativa valutazione dei rischi di interferenza e per poter stabilire le misure di prevenzione e protezione che verranno integrate nel presente documento.

### 3.7 Individuazione delle fasi più critiche

In linea generale si ritiene che le situazioni di maggior criticità dal punto di vista dei rischi di interferenza, sono attribuibili a tutte quelle lavorazioni che possono essere svolte in ambienti di lavoro nelle cui vicinanze non è possibile sospendere completamente altre attività lavorative in corso.

In ogni caso si possono considerare particolarmente critiche le fasi di:

- trasporto dei materiali e delle attrezzature nelle zone esterne o interne delle strutture ospedaliere e territoriali con presenza di personale, utenti, visitatori o lavoratori di altre ditte.
- attività sanitarie in corso;
- trasporto del materiale con ausilio di carrelli manuali
- deposito anche temporaneo di prodotti pericolosi (in particolare infiammabili).
- utilizzo di sostanze chimiche o prodotti pericolosi in caso di insufficiente aereazione o spandimento accidentale
- deposito anche temporaneo di materiale combustibile (es. imballi in poliestere, cartoni, ecc)
- utilizzo degli impianti elettrici e degli impianti elevatori esistenti
- caduta di oggetti durante il trasporto.

Si ribadisce che l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento,

dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

## 4. RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Questa sezione del documento elenca i rischi di interferenza individuati nella valutazione, ne stabilisce le relative misure di prevenzione e protezione ed individua la strategia di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle misure. Apre la sezione un'elenco di importanti misure di carattere generale valide a prescindere dalla specifica attività oggetto del presente appalto.

### 4.1 Misure di carattere generale

Una generale esposizione dei rischi ambientali e residui presenti nell'ambito dell'ASL BI è riportata nella documentazione informativa consegnata all'appaltatore. L'appaltatore è tenuto a rendere edotti tutti i propri lavoratori nonché eventuali ditte subappaltatrici dei contenuti di tali documenti verificandone l'avvenuto apprendimento.

Le Ditte esterne operanti all'interno delle Strutture dell'ASL BI dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- L'accesso alle Strutture dell'ASL BI, reparti/servizi, deve essere preliminarmente autorizzato dall'ASL BI.
- Prima dell'inizio dei lavori, che dovrà essere esplicitamente autorizzato, deve essere data comunicazione all'incaricato che ha istruito l'appalto e/o all'incaricato di seguire i lavori che a loro volta avvertiranno i dirigenti e/o i preposti del reparto o del servizio interessato dei lavori.
- Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori esterni che accedono alle strutture dell'ASL BI devono esibire un cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Le zone interessate ai lavori devono essere ben delimitate e segnalate.
- Ogni anomalia, situazione di pericolo, infortunio che dovesse verificarsi deve essere immediatamente segnalata al dirigente/preposto di area o all'incaricato ASL BI di seguire i lavori.
- In generale, attenersi alle indicazioni di comportamento fornite dall'incaricato di seguire i lavori.
- Non utilizzare gli ascensori dedicati al trasporto di utenza / degenza per il trasporto di materiale, se non con esplicita autorizzazione dell'incaricato di seguire i lavori.
- Al termine dei lavori l'appaltatore deve:
  - > Informare l'incaricato di seguire i lavori sull'esito dell'intervento eseguito.
  - > Ripristinare la funzionalità dell'ambiente e/o della zona di intervento e/o dell'attrezzatura oggetto dell'intervento.
  - > Rimuovere i residui delle lavorazioni e allontanarli del reparto/servizio

### 4.2 Individuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione

L'analisi sopra riportata ha condotto all'individuazione dei fattori di rischio che si riportano nella tabella sottostante in cui ad ogni singolo fattore di rischio sono associate le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

---

#### *Fattore di rischio:* **Agenti biologici**

##### *Analisi del rischio*

Per rischio biologico si intende la potenziale esposizione (per ingestione, contatto cutaneo e percutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari, ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Al fine di poter garantire il più elevato livello di sicurezza per gli addetti, il rischio biologico si deve considerare potenzialmente presente in tutti i reparti e servizi dell'azienda dove possa avvenire una contaminazione accidentale direttamente mediante materiale infetto o potenzialmente infetto (es. sangue, feci, urine, ed altri agenti biologici) o indirettamente entrando in contatto con materiali, attrezzature, apparecchiature, strumentario, dispositivi medici, piani di lavoro, ecc.

Uno specifico rischio da contatto risulta presente nei seguenti settori: Malattie infettive, DEA, Blocco

##### *Misure di prevenzione e protezione*

Attenersi sempre alle disposizioni impartite dall'incaricato della committenza che segue i lavori ed alle indicazioni di limitazione di accesso ai locali del reparto.

L'accesso ai locali per i quali si individua un rischio specifico e/o che sono riconoscibili dal cartello segnalatore di rischio biologico, potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione e/o l'adozione delle necessarie misure di tutela.

In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione attenersi alle seguenti disposizioni:

- recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale e segnalare l'accaduto;
- rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria.

Non mangiare, bere, fumare negli ambienti di lavoro.

Operatorio, Centro trasfusionale, Laboratorio analisi, Anatomia patologica, Dialisi, Sala anatomica, Obitorio. Una delle possibili fonti di agenti biologici a trasmissione ematica è rappresentato da eventuali contaminazioni di attrezzature o strumenti da parte di sangue o altri liquidi corporei potenzialmente infetti. In tutto il presidio ospedaliero esiste poi un rischio biologico generico da aerodispersione che assume caratteristiche specifiche nei reparti/servizi seguenti: Malattie infettive, Pneumologia, Pronto soccorso, Laboratorio analisi (settore microbiologia).

### **Fattore di rischio: Agenti chimici**

#### *Analisi del rischio*

All'interno dell' A.S.L. BI vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici. Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da esposizione per le persone esterne è assai remoto tranne in caso di incidente.

In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate dalla scheda di sicurezza del prodotto.

Nell'ambito del Presidio ospedaliero, le zone a rischio chimico maggiore a causa della presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed infiammabili) sono:

- Anatomia patologica
- Laboratorio analisi
- Centro trasfusionale
- Medicina nucleare
- Dialisi
- Settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia, otorinolaringoiatria, broncoscopia, uroendoscopia)
- Farmacia,
- officine (vernici, malte, colle, solventi).

Si segnala inoltre che all'interno dell'ospedale vengono utilizzati in vari reparti gas medicali (ossigeno, aria medica, anidride carbonica) distribuiti tramite impianti centralizzati e tramite bombole in pressione.

Nel cortile esterno del nuovo ospedale sono ubicati e segnalati da apposita cartellonistica:

- il deposito di gas medicinali posto interamente all'esterno, sulla zona retrostante l'isola tecnica (confine Est del complesso ospedaliero)
- Il deposito di sostanze infiammabili è ubicato nel piano seminterrato del corpo satellite soprannominato day-hospital est

In determinate zone all'interno del presidio ospedaliero, vengono utilizzati farmaci antitumorali e altri prodotti cancerogeni e mutageni (formalina). I farmaci antitumorali vengono preparati in un apposito locale ubicato presso la farmacia ospedaliera (UFA) e la cui somministrazione avviene presso alcuni reparti (in ordine di intensità di utilizzo):

#### *Misure di prevenzione e protezione*

Tutti i prodotti chimici devono essere utilizzati adottando tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

Utilizzare i prodotti chimici esclusivamente areando i locali durante e dopo l'uso.

Prevedere e predisporre la lavorazione nell'orario in cui l'attività si ferma e la presenza di persone è nulla.

E' necessario prestare la massima attenzione a non interferire con l'attività circostante che può determinare rischi in tal senso. Prima di intraprendere azioni che possono portare ad interferenze, riferirsi per informazioni al personale di reparto.

- Day Hospital Oncologia
- Medicina/Oncologia
- Urologia
- Ambulatori urologia

Una esposizione ai farmaci antitumorali per il personale non addetto alla preparazione o somministrazione potrebbe verificarsi in caso di:

- Spandimento accidentale
- Manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la preparazione
- Manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione; in particolare nella pulizia dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati sono necessarie idonee protezioni personali.

Il rischio indotto dall'appaltatore è invece legato ai prodotti chimici utilizzati per l'esecuzione dei lavori. Ogni situazione che può dare luogo ad un potenziale rischio di interferenza deve essere preventivamente segnalata al personale incaricato di seguire i lavori ai fini di una immediata valutazione.

E' inoltre da considerarsi l'eventuale rischio insorgente dall'interferenza con le lavorazioni effettuate da altre ditte appaltatrici.

---

#### **Fattore di rischio: Apparecchi di sollevamento**

##### *Analisi del rischio*

Esiste la possibilità di utilizzo di ascensori montacarichi all'interno delle strutture aziendali. E' necessario pertanto richiamare i principi per un corretto utilizzo degli stessi con particolare riferimento alle portate di massimo carico prescritte e indicate in ogni impianto elevatore.

##### *Misure di prevenzione e protezione*

Durante l'uso degli impianti di sollevamento dell'ASL (es. ascensori, montacarichi, ecc.) ai fini del trasporto di materiali o apparecchiature, prestare attenzione a non superare mai la portata massima dei singoli apparecchi indicata dall'apposita targa all'interno della cabina.

Nelle fasi di ingresso ed uscita dalle cabine degli impianti di sollevamento prestare la massima attenzione:

- ad eventuali dislivelli ("scalini") che possono accidentalmente formarsi tra il piano della cabina ed il piano di sbarco;
- a non urtare con le attrezzature mobili (letti, barelle) la porta, la cabina ed altre parti degli impianti di sollevamento per evitare incidenti e/o danni all'impianto e alle attrezzature.

Nel caso in cui un operatore dovesse restare bloccato all'interno della cabina di un impianto di sollevamento, è necessario che egli chiami i soccorsi attraverso l'apposito pulsante ed attenda con calma l'intervento.

Durante il trasporto di eventuale materiale pericoloso, all'interno di ascensori e dei montacarichi, è assolutamente vietata la presenza di personale non addetto ai lavori.

Nel caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento provvisori di proprietà della Ditta appaltatrice che esegue i lavori, la zona sottostante deve essere segnalata e delimitata fisicamente al fine di evitare il passaggio di persone in zona con carichi sospesi.

In ogni caso le operazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente. L'uso di tali apparecchiature presuppone la totale responsabilità della Ditta che lo utilizza, sia durante la guida di tali attrezzature che deve essere eseguita in maniera corretta. La ditta è responsabile della corretta conduzione di tali attrezzature

e dell'avvenuta formazione del conducente.

---

### **Fattore di rischio: Attrezzature in pressione**

#### *Analisi del rischio*

Si segnala che all'interno dei reparti di degenza e ambulatori territoriali sono presenti bombole in pressione di ossigeno medicinale (per terapia o per emergenza) che possono essere ancorate a parete, montate su carrelli di medicazione o direttamente a pavimento all'interno delle camere di degenza. In alcune strutture ed in particolare nel presidio ospedaliero sono installati alcuni apparecchi a pressione con cui non è prevista interferenza a meno che ciò non sia richiesto dallo specifico intervento oggetto dell'appalto. In tal caso il rischio correlato è un rischio specifico per la ditta appaltatrice.

#### *Misure di prevenzione e protezione*

Garantire durante il trasporto e l'utilizzo delle bombole, all'interno della Struttura sanitaria, il rispetto di tutte le normative vigenti (ancoraggi, carrello idoneo per il trasporto, protezione della valvola da eventuali urti, ecc...) Nonostante le bombole siano depositate in aree dedicate o utilizzate in vari reparti/servizi dell'ASLBI, bisogna prestare la massima attenzione durante il passaggio in tali aree onde evitare urti e cadute delle stesse al fine di prevenire rischi di schiacciamenti e traumi. Tale accorgimento è indispensabile per prevenire conseguenti rischi di esplosione e incendio.

---

### **Fattore di rischio: Cadute dall'alto**

#### *Analisi del rischio*

Benché non si tratti di un rischio di interferenza il rischio di caduta dall'alto può configurarsi nel momento in cui l'esecuzione dei lavori venga svolta in quota tramite l'ausilio di scale o altri ausili.

#### *Misure di prevenzione e protezione*

Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un'altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impediti con misure di prevenzione e protezione.

E' necessario inoltre prestare la massima attenzione alle superfici di calpestio e di appoggio del materiale in relazione alla loro portata strutturale: in caso non vi sia certezza sulla sufficiente resistenza è necessario predisporre adeguate misure di ripartizione del carico o, se permangono condizioni di incertezza, sospendere i lavori per valutare congiuntamente con gli incaricati di seguire i lavori, le possibili soluzioni alternative.

E' sempre consigliata la presenza di una persona con compiti di controllo nella zona sottostante (interna e esterna) almeno durante le fasi più critiche

---

### **Fattore di rischio: Elettrocuzione**

#### *Analisi del rischio*

Benché il rischio elettrico sia un rischio tipico dell'operatore manutentore che interviene su apparecchiature alimentate elettricamente, si può verificare un rischio di elettrocuzione per contatti diretti o indiretti durante le seguenti attività :

- in caso di utilizzo scorretto di attrezzature di lavoro alimentate elettricamente;
- durante la fase di allacciamento agli impianti esistenti;
- durante la pulizia di attrezzature varie in cui vi potrebbe essere un rischio latente di natura elettrica.

#### *Misure di prevenzione e protezione*

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale della Committenza incaricato di seguire i lavori, che coordinerà tutte le fasi per l'allacciamento elettrico alla linea principale di alimentazione. Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree o sotto traccia e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Al termine di ogni intervento tecnico su di un'apparecchiatura elettrica è necessario che la stessa sia lasciata in condizioni di completa sicurezza in particolare per quanto riguarda il rischio elettrico; laddove le condizioni non consentano di riattivare l'apparecchiatura, la stessa dovrà essere messa fuori servizio mediante un sistema che renda impossibile



un'attivazione non autorizzata.  
E' indispensabile, da parte degli operatori incaricati di realizzare interventi su impianti e componenti elettrici, rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti in materia ai fini di scongiurare il rischio di elettrocuzione.

---

### **Fattore di rischio: Incendio**

#### *Analisi del rischio*

L'incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili.

Gli interventi tecnici sono sia una possibile sorgente di innesco a causa di talune lavorazioni (ad es. saldature, molature, ecc.) sia per la possibile introduzione di quantità anche rilevanti di materiale combustibile o, peggio, infiammabile.

#### *Misure di prevenzione e protezione*

La prevenzione rappresenta l'arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni:

- Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere presenti in Azienda.
- Se fosse necessario procedere all'utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare successivi controlli periodici.
- Non utilizzare prodotti infiammabili.
- Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti).
- Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di incendio (es. saldature)
- Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il propagarsi dell'incendio.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate (cantine, solai).

Come è noto, molti incendi hanno origine dall'impianto elettrico. E' dunque necessario:

- Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche
- Prestare particolare attenzione nell'uso di attrezzature elettriche portatili :  
non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici.
- Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati e in possesso di abilitazione.
- Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche.
- Non ostruire il passaggio lungo le vie di esodo o ostacolare l'apertura o la chiusura delle porte antincendio.

Verrà consegnata ampia documentazione informativa sul piano di emergenza e sulle istruzioni comportamentali in caso di evacuazione che dovrà essere presa in visione dal ogni lavoratore della Ditta che opererà all'interno del nuovo presidio ospedaliero.

Sono presenti le planimetrie dei vari reparti riportanti le indicazioni sulle vie di esodo e uscite di sicurezza.

Sono disponibili all'interno della struttura estintori portatili o carrellati.

---

### **Fattore di rischio: Interfacciamento con impianti tecnologici**

#### *Analisi del rischio*

#### *Misure di prevenzione e protezione*

In caso di utilizzo degli impianti elettrici aziendali per il funzionamento di attrezzature elettriche e/o per l'alimentazione primaria delle apparecchiature fornite. Un potenziale rischio può anche derivare da uno scorretto interfacciamento con l'impianto esistente (amperaggio della presa, cavo ed accessori di collegamento, ecc.)

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale tecnico dell'ASL BI incaricato di seguire i lavori, che indicherà le modalità e i punti di alimentazione elettrica utilizzabili e disponibili in base alla potenza elettrica richiesta.

---

### **Fattore di rischio: Interferenza con impianti tecnologici**

#### *Analisi del rischio*

Il rischio di interferenza con impianti tecnologici è relativo alle seguenti situazioni ipotizzabili:

- Interferenza con interruttori o altri componenti impiantistici dei servizi che sono in funzione all'interno del locale interessato dai lavori
- Interferenza con apparecchiature elettriche (quadro elettrico e linee in tensione) presenti nel locale.
- Interferenza con impianti sanitari (diagnostiche radiologiche, TAC, Risonanza magnetica ecc.)
- Possibile captazione di odori o altre esalazioni prodotte dalle lavorazioni da parte degli impianti di condizionamento in funzione nella zona di intervento manutentivo.

Il rischio di interferenza con impianti tecnologici può essere presente anche nel caso si renda necessario l'esecuzione di perforazioni su muri o pavimenti in cui sono presenti linee di impianti tecnologici sotto traccia.

#### *Misure di prevenzione e protezione*

Prestare la massima attenzione a non interferire con tubazioni varie (impianto elettrico, idrico, distribuzione ossigeno, ecc...) visibili e non, presenti nella zona di lavoro: riferirsi sempre al personale della Committenza prima di effettuare qualsiasi intervento al fine di poter coordinare l'intervento di altro personale qualificato.

---

### **Fattore di rischio: Investimento da parte di attrezzature in movimento**

#### *Analisi del rischio*

All'interno del Presidio Ospedaliero la movimentazione di materiale avviene tramite attrezzature su ruote (transpallet, carrelli vari, ecc...), anche la movimentazione di persone avverrà tramite attrezzature su ruote (letti, barelle, ecc); il transito soprattutto sulle parti comuni potrebbe esporre i lavoratori dell'appaltatore al rischio di investimento; il rischio è ipotizzabile nel caso in cui vi sia, nell'area di transito dell'operatore, la contestuale movimentazione di materiali su mezzi o altre attrezzature. Il trasporto da parte dell'appaltatore di materiali all'interno del presidio, viceversa, è una fonte di rischio per il personale ASL BI e l'utenza della struttura. Anche le aree esterne sono zone di passaggio di numerose autovetture e automezzi.

#### *Misure di prevenzione e protezione*

Nelle zone esterne dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione. All'interno dell'ospedale la conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario dovrà avvenire con la massima cautela al fine di evitare investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori. Prestare la massima attenzione in concomitanza del passaggio di persone e al trasporto di materiali su particolari superfici di scorrimento che potrebbero essere bagnate, non uniformi o non raccordate alla perfezione. Attenersi alla segnaletica di sicurezza, ove prevista (portata di carico, altezza, larghezza, ecc...). Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, caricare e scaricare materiali e merci nelle zone appositamente individuate.

---

### **Fattore di rischio: Limitazione delle vie di transito e fuga**

#### *Analisi del rischio*

La movimentazione dei materiali può causare interferenza con le vie di passaggio interne ed esterne. Pertanto durante l'esecuzione dei lavori è possibile che siano ristrette o chiuse le vie di fuga o di esodo (scale e corridoi) nelle zone interessate dalla

#### *Misure di prevenzione e protezione*

In caso di chiusura parziale o totale delle vie di fuga o di esodo dovrà essere disposta una segnaletica supplementare e non definitiva che indicherà le vie di fuga e/o l'uscita di sicurezza alternative opportunamente individuate prima dell'inizio dei lavori.

movimentazione o stazionamento temporaneo dei materiali.  
I passaggi, le vie di transito e le uscite di sicurezza devono sempre essere mantenute libere da ogni tipo di ostacolo.

Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenute in condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale; merci, attrezzi, imballi, o altro non devono creare intralcio al passaggio.

Le vie di esodo non devono essere intralciate da ostacoli che ne riducano in modo sensibile il passaggio o che costituiscano impedimento anormale del flusso delle persone in caso di emergenza.

---

#### **Fattore di rischio: Movimentazione carichi**

##### *Analisi del rischio*

Le operazioni di movimentazione attrezzature e/o materiali presuppongono la movimentazione di oggetti anche di peso rilevante.

##### *Misure di prevenzione e protezione*

Detta movimentazione dovrà avvenire in piena sicurezza onde evitare rischi per il personale e l'utenza ASL BI che può essere presente durante le operazioni. Pertanto si raccomanda l'utilizzo di idonee attrezzature e la stabilizzazione dei carichi durante le operazioni di movimentazione.

---

#### **Fattore di rischio: Radiazioni ionizzanti**

##### *Analisi del rischio*

All'interno della struttura sanitaria sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni ionizzanti nei seguenti reparti/servizi del presidio ospedaliero:

- Radiologia diagnostica
- Medicina Nucleare
- Radioterapia
- Pronto Soccorso
- Endoscopia digestiva e pneumologica
- Odontostomatologia
- Blocco Operatorio
- Cardiologia

Sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili esclusivamente da personale addetto.

Le aree a rischio di potenziale esposizione, denominate zone controllate e sorvegliate, sono indicate da apposita cartellonistica che riporta il simbolo del rischio radiologico.

##### *Misure di prevenzione e protezione*

In linea generale, E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.

Se, per l'espletamento del servizio, al personale della ditta appaltatrice è richiesto l'accesso in locali classificati ai fini del rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti come zone sorvegliate o controllate, ciò potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione.

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta al dirigente responsabile della struttura aziendale interessata ed all'Esperto Qualificato presso il Servizio di Fisica Sanitaria.

---

#### **Fattore di rischio: Radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici**

##### *Analisi del rischio*

All'interno della struttura sanitaria sono installate apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura nei seguenti reparti/servizi:

- Servizio di rieducazione funzionale
- Ambulatori di oculistica (laser)
- Blocco Operatorio, (laser, elettrobisturi,)
- Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), I valori di intensità di campo magnetico misurati nel servizio di RMN sono disponibili presso l'Esperto Responsabile della Sicurezza (c/o Fisica Sanitaria) o presso il SPP.

##### *Misure di prevenzione e protezione*

In linea generale, E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.

L'accesso alle aree dove sono in uso apparecchiature che emettono radiazioni non ionizzanti è soggetta ad autorizzazione da parte del dirigente o del preposto dell'area.

Il personale che dovrà accedere al servizio di RMN dovrà essere informato e formato sui rischi relativi e dovrà conseguire una specifica idoneità da parte del proprio medico competente. In ogni caso, l'accesso al servizio di RMN è possibile solo dietro autorizzazione da parte del

responsabile del servizio e dopo aver depositato, nell'apposito armadio all'ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) non necessari all'attività (ad es. orologi) nonché carte di credito, tessere magnetiche ecc. E' inoltre necessario attenersi rigorosamente alle istruzioni impartite da parte dei dirigenti e preposti del servizio.

---

**Fattore di rischio: Rumore***Analisi del rischio*

E' possibile durante l'utilizzo di attrezzature specifiche l'emissione di rumore che, anche se di modesto livello, può risultare molesto per l'attività e per i pazienti.

*Misure di prevenzione e protezione*

Nell'eventualità di dover utilizzare attrezzature rumorose, attenersi alle indicazioni del personale incaricato di seguire il lavoro, per poter eseguire tali operazioni nel momento più opportuno.

Il personale tecnico incaricato deve munirsi di opportuni DPI se l'esposizione può essere prolungata rispettando tutte le specifiche della normativa vigente.

---

**Fattore di rischio: Scivolamento e caduta***Analisi del rischio*

Il rischio di scivolamento e caduta è presente durante l'esecuzione di attività svolte su superfici di calpestio rese sdruciolevoli da agenti atmosferici o scivolose per la presenza di umidità o acqua superficiale o dopo il lavaggio di pavimenti o durante fasi di manutenzione idraulica.

*Misure di prevenzione e protezione*

Adottare tutte le precauzioni che la normativa vigente prevede (segnaletica di avvertimento, D.P.I. e procedure di sicurezza specifiche)

Attenersi alla segnaletica di sicurezza adottata per la segnalazione di pavimenti bagnati.

Adottare le usuali misure di prevenzione contro il rischio di caduta e scivolamento (ad es. calzature antinfortunistiche).

Tutte le scale utilizzate dovranno essere a norma di legge (vedi UNI EN 131)

e dovranno essere utilizzate con la massima attenzione e precauzione da parte di personale idoneo.

---

**Fattore di rischio: Taglio e puntura da attrezzature di lavoro***Analisi del rischio*

Il rischio di interferenza può essere individuato in due situazioni distinte:

- abbandono accidentale di materiale tagliente (es. chiodi, vetri, ecc..) nelle aree di lavoro;
- possibile presenza di presidi sanitari potenzialmente contaminati (es. aghi) accidentalmente abbandonati nelle aree di lavoro (vedere "Rischio Biologico").

*Misure di prevenzione e protezione*

Prestare la massima attenzione durante la manipolazione di materiale fragile e/o tagliente, adottando tutte le misure di prevenzione e protezione indicate dalla normativa vigente utilizzando gli specifici DPI messi a disposizione dal Datore di Lavoro

---

**Fattore di rischio: Urto o investimento da parte di oggetti, carichi, frammenti, ecc.***Analisi del rischio*

Durante l'esecuzione dei lavori in quota, è presente un rischio di investimento da parte di eventuali oggetti in caduta dall'alto ( attrezzi manuali o materiali in genere) per le persone che possono transitare sotto la zona di lavoro

*Misure di prevenzione e protezione*

La Ditta è responsabile dell'esecuzione del lavoro a regola d'arte; in particolare nel definire le modalità di ancoraggio dei manufatti si dovrà tenere conto della tipologia strutturale della superficie su cui è necessario intervenire. Al fine di evitare rischi di interferenza dovuti alla caduta di materiale, dovrà essere concordato con il personale della

---

Committenza che segue i lavori, l'orario più appropriato per l'installazione che dovrà coincidere con l'uscita delle persone eventualmente presenti nel locale oggetto dell'installazione; laddove non fosse possibile, sarà necessario perimetrare la zona sottostante l'area di lavoro.

---

### **4.3 Individuazione delle misure di verifica e controllo**

E' previsto che l'incaricato ASL BI di seguire i lavori provvederà ad effettuare controlli durante l'asecuzione degli stessi, al fine di verificare il rispetto di quanto concordato da entrambe le parti.

Tra gli elementi oggetto dell'azione di controllo si richiama in particolare la pronta individuazione di lavorazioni non previste al momento della stesura di questo documento e che possono introdurre ulteriori rischi di interferenza; in tali situazioni, prima di dar corso all'intervento, si dovrà procedere a integrare il presente documento.

Qualora non venissero rispettate le indicazioni e le misure di tutela individuate, si provvederà a formali contestazioni a norma di contratto.

# ALLEGATO 1

*Specifiche minime per la formulazione di contratto d'appalto o contratto d'opera  
ai sensi del D.L.vo 81/2008, art. 26*

## **CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO**

Le presenti "condizioni generali d'appalto" costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

1 L'azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro; dichiara di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; dichiara che tali rischi sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi del D.L.vo 81/2008.

2 L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e totale osservanza delle norme di legge (nessuna esclusa, comprese quelle emanate in corso di vigenza del contratto), per la prevenzione infortuni e per l'igiene sul lavoro sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti.

Si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente tutte le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti che contengono disposizioni e norme relative alla prevenzione incendi, nonché le disposizioni interne emesse dall'azienda committente il lavoro.

3 L'azienda appaltatrice si impegna ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

I lavori, le opere, gli impianti, oggetto dell'appalto, devono essere sempre eseguiti a regola d'arte in base alle norme di legge vigenti nel particolare settore in cui è stipulato l'appalto (ad esempio DM 37/2008 sulla sicurezza degli impianti).

4 L'azienda appaltatrice si impegna altresì a consegnare contestualmente alla presente controfirmata ogni necessaria informazione in ordine ai propri rischi specifici al fine di garantire l'osservanza delle misure di cooperazione e coordinamento previste dall'art. 26 del sopramenzionato decreto. Per la realizzazione delle medesime si impegna a collaborare con il committente, ove necessario, e comunque quando da noi richiesto, per la stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 anche partecipando a riunioni di coordinamento.

5 L'azienda appaltatrice si impegna altresì ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, sia all'interno della nostra azienda sia eventualmente per lavori fatti all'esterno, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e non pericolosi.



6 L'azienda appaltatrice si assume l'obbligo del rispetto del Titolo IV del D.L.vo 81/2008 ove applicabile, nonché della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo. Provvederà inoltre, per ogni contratto, a comunicare all'azienda committente il nominativo di questo responsabile di cantiere e/o di altre figure che verranno successivamente designate dall'azienda appaltatrice al fine di **garantire la costante attività di direzione e di sorveglianza** delle maestranze dell'impresa appaltatrice.

7 L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori contemplati dal presente appalto mediante lavoratori con i quali sia stato costituito regolare rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti.

8 L'azienda appaltatrice si impegna altresì a presentare tutta la necessaria documentazione ai fini di garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

- Certificato di iscrizione alla CCIAA
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione allo specifico appalto

ed ogni altra documentazione eventualmente richiesta da altri provvedimenti normativi.

9 Per tutto quanto precede, l'azienda appaltatrice si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 del Codice Civile) quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti all'azienda committente od a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti dell'azienda appaltatrice.

Anche per quanto sopra esposto, l'azienda appaltatrice si assume l'onere di tutte le necessarie coperture assicurative fornendo copia delle relative polizze prima dell'inizio dei lavori.

10 L'azienda committente non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale dell'azienda appaltatrice.

**Per l'IMPRESA  
(timbro e firma)**

.....

## ALLEGATO 2

### **RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELLA VS. AZIENDA E DEI RISCHI INDOTTI PRESSO L'A.S.L. BI DI BIELLA**

Le presenti dichiarazioni costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_

In qualità di: \_\_\_\_\_

Della Ditta: \_\_\_\_\_

al fine di ottemperare agli obblighi del D.L.vo 81/2008 art. 26, fornisce le seguenti informazioni (le informazioni richieste potranno essere fornite compilando il presente modulo e/o allegando idonea documentazione):

1. Estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato);

\_\_\_\_\_

2. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

\_\_\_\_\_

3. Nominativo di un referente della ditta a cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni (fornire anche un recapito telefonico/e-mail)

\_\_\_\_\_

4. Eventuale partecipazione di altre Ditte o lavoratori autonomi durante l'esecuzione dell'appalto:

\_\_\_\_\_

5. Tipo e caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto:

(specificando se e quando, è previsto una riunione/sopralluogo preliminare di coordinamento).

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Numero medio giornaliero degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori:

---

7. Informazioni dettagliate :

- sui rischi di interferenza indotti dal Vs.personale durante l'esecuzione dei lavori

---

---

---

---

---

---

---

- sulle attrezzature di lavoro che si intendono utilizzare

---

---

---

---

- sugli eventuali agenti chimici che si intendono utilizzare (allegando le relative schede di sicurezza)

---

---

---

---

---

---

- sulle misure di prevenzione e protezione, sia tecniche che organizzative, che si intendono adottare

---

---

---

---

---

---

8. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire (formazione del personale incaricato dei lavori, elenco dei lavori simili effettuati in precedenza, ecc.)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Per l'IMPRESA  
(timbro e firma)**

.....

**Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali**

(D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a)

Io sottoscritto/a : .....

In qualità di : .....

della Ditta: .....

**DICHIARO**

- Di accettare le condizioni generali di appalto (vedi allegato 1)
- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, che la Ditta:

---

è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l'esecuzione dell'appalto di interesse.

**Timbro e firma**

.....

(Allegare anche fotocopia di un documento di identità)

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_

**Noleggio della durata di 8 anni di N. 2 sistemi analitici automatici POCT per la determinazione del tempo di coagulazione attivato (ACT) comprensivo di manutenzione tecnica e assistenza full-risk con acquisto del materiale di consumo correlato**

**La rispondenza a tutti i requisiti minimi di idoneità, sarà effettuata attraverso le risposte fornite al questionario, il materiale illustrativo e descrittivo allegato all'offerta tecnica.**

Fornitore	
Produttore	
Modello	

**I punti da A-1 a A-6 costituiscono le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione**

	Caratteristiche tecniche	Rispondere unicamente SI oppure NO	Si documentino sinteticamente le risposte compilando sul medesimo file Excel. Nel caso si vogliono evidenziare approfondimenti nella documentazione allegata, devono essere necessariamente inseriti i riferimenti specifici (Es: titolo documento, pagina, capitolo, etc.)
A-1	Sistema in grado di eseguire almeno i seguenti test "tempo di coagulazione attivato/ACT".		
A-2	Apparecchiatura idonea all'utilizzo in Sala di Emodinamica e di Elettrofisiologia per la valutazione dello stato coagulativo intraoperatorio del paziente.		
A-3	Sistema dotato di test di controllo di qualità ematico ed elettronico.		
A-4	Sistema dotato di memorizzazione del test paziente e del controllo di qualità.		
A-5	Sistema dotato di misurazione diretta del coagulo di fibrina.		
A-6	Dovranno essere forniti dei reattivi e delle cartucce con stabilità di 24 ore per le cartucce aperte.		
<b>Chiarimenti ulteriori:</b>		<b>Si documentino sinteticamente le risposte compilando sul medesimo file Excel.</b>	
B-1	Destinazione d'uso per l'immissione sul mercato (secondo manuale operativo) delle apparecchiature offerte		
B-2	Anno di immissione sul mercato dei sistemi offerti (ultima versione hardware e ultima versione software)		
B-3	Codice CIVAB di ciascuna apparecchiatura offerta e/o materiale offerto (se disponibile)		
B-4	Codice CND di ciascuna apparecchiatura offerta e/o materiale offerto		
B-5	RDM di ciascuna apparecchiatura offerta e/o materiale offerto		
B-6	Conformità del prodotto secondo normativa vigente (specificare normativa)		
B-7	Eventuali componenti del sistema		

**INDICAZIONI COMPILAZIONE QUESTIONARIO REQUISITI MINIMI:** L'operatore economico concorrente dovrà presentare l'allegato "Dichiarazione comprovante il possesso dei Requisiti minimi" (presente come allegato del disciplinare di gara), da restituire compilato in ogni sua parte in lingua italiana e firmato digitalmente da parte del legale rappresentante della ditta, sia in pdf sia in Excel. Tale allegato dovrà essere compilato secondo le seguenti indicazioni:

Inserire nella colonna "C" "SI", se la specifica caratteristica è presente nel sistema di Vs produzione/commercializzazione, altrimenti "NO".

Nella colonna "D", nel caso in cui il sistema di Vs produzione/commercializzazione non abbia la caratteristica tecnica richiesta, si dovrà riportare la caratteristica tecnica equivalente o analoga specificando dettagliatamente l'equivalenza prestazionale. Qualora siano presenti delle caratteristiche tecniche minime riportanti un preciso valore numerico, suggeriamo di inserire, nella colonna "D", il parametro relativo al Vs prodotto.





Operatore economico offerente:

CIG

"Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi.  
 - consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c. "

Offerta prezzo (comprensiva degli oneri aziendali di sicurezza)										
A)	Apparecchiature (comprensive di accessori per il corretto funzionamento)									
Articolo	Canone noleggio unitario/anno	Canone noleggio 2 sistemi/anno	% IVA canone noleggio	Canone full-risk* unitario/anno	Canone full risk* 2 sistemi/anno	% IVA canone full-risk*	Importo noleggio 2 sistemi totale 5 anni	Importo full risk* 2 sistemi totale 5 anni	Importo complessivo fornitura 5 anni (noleggio + full risk*) IVA ESCLUSA	
Sistema analitico automatico POCT										
<b>Totale (A)</b>										€

\*full risk inteso manutenzione + assistenza tecnica

B)	Materiale di consumo per 1050 determinazioni annue												
Descrizione materiale di consumo	Codice prodotto (REF)	Descrizione	Produttore (marca)	Modello	CND	RDM	QT/anno	UM	N° PZ/confezione	Prezzo unitario*	Prezzo totale/anno	% IVA	Prezzo totale 5 anni IVA ESCLUSA
<b>Totale materiale di consumo (B)</b>													€

C)	<b>Oneri interferenziali per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</b> <small>(previsti dagli atti di gara art. 1 Lettera richiesta di preventivo)</small>	€ 200,00
----	---	----------

<b>Importo complessivo offerto di aggiudicazione ( A )+( B )+( C )</b>		€
di cui Oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico appalto: <small>(obbligatorio a pena di inammissibilità dell'offerta)</small>		€

Ulteriori informazioni di cui non si terrà conto ai fini dell'aggiudicazione

Sconto percentuale unico applicabile sul listino vigente (non compreso in offerta) di accessori, di parti soggette a manutenzione, nonché dell'intera gamma di prodotti assimilabili e materiale di consumo necessario all'utilizzo delle apparecchiature offerte (da allegare in formato elettronico), per eventuali ulteriori acquisti di materiale analogo non previsto, la cui acquisizione si dovesse rendere necessaria nel corso per periodo contrattuale			
--	--	--	--

---

Firma del legale rappresentante della Ditta  
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)